Gli impianti di traslazione nel sistema del trasporto pubblico

parte prima - normativa

Ing. Michele Spano

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

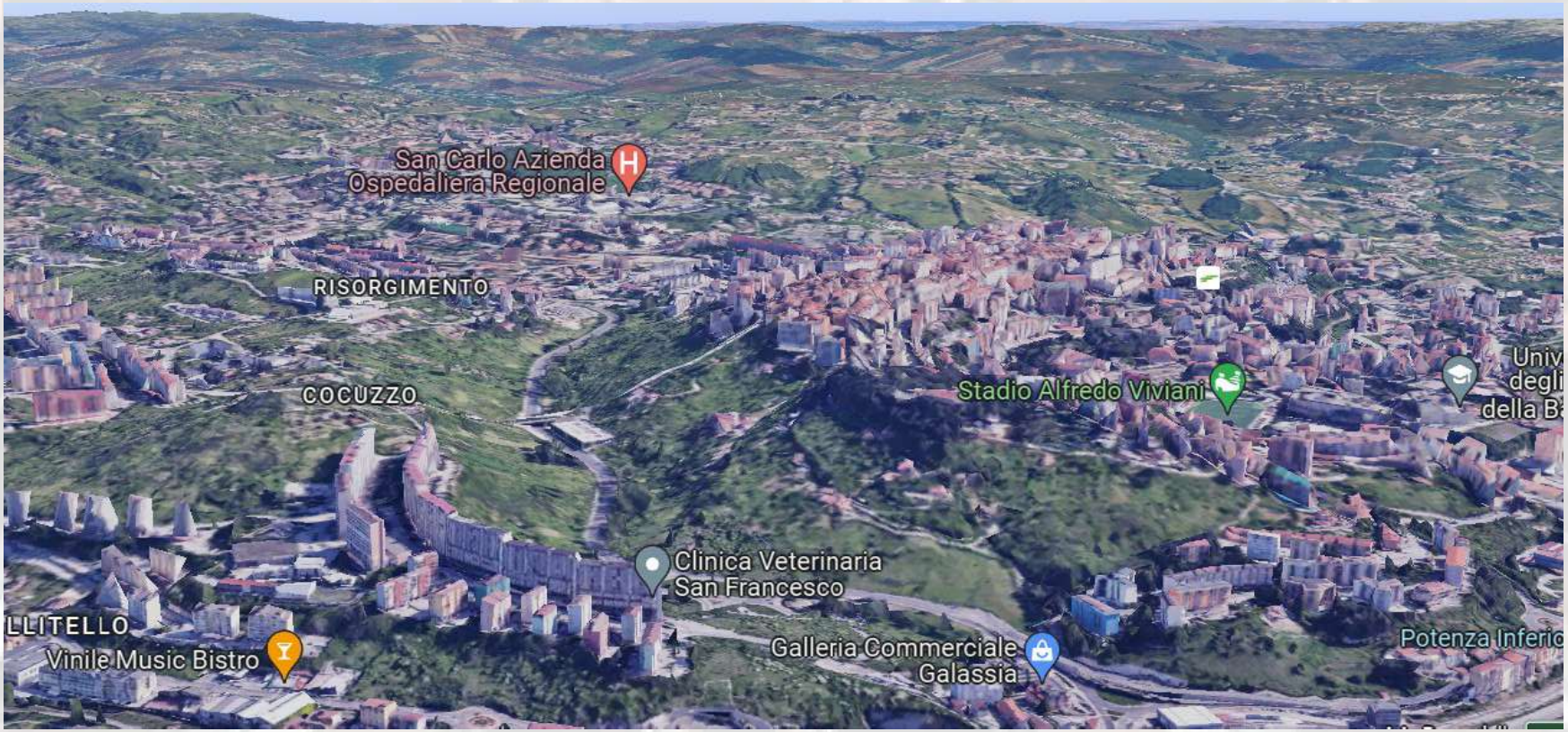
San Carlo Azienda
Ospedaliera Regionale
RISORGIMENTO
COCUZZO
Stadio Alfredo Viviani
Clinica Veterinaria
San Francesco
LLITELLO
Vinile Music Bistro
Galleria Commerciale
Galassia
Potenza Inferio

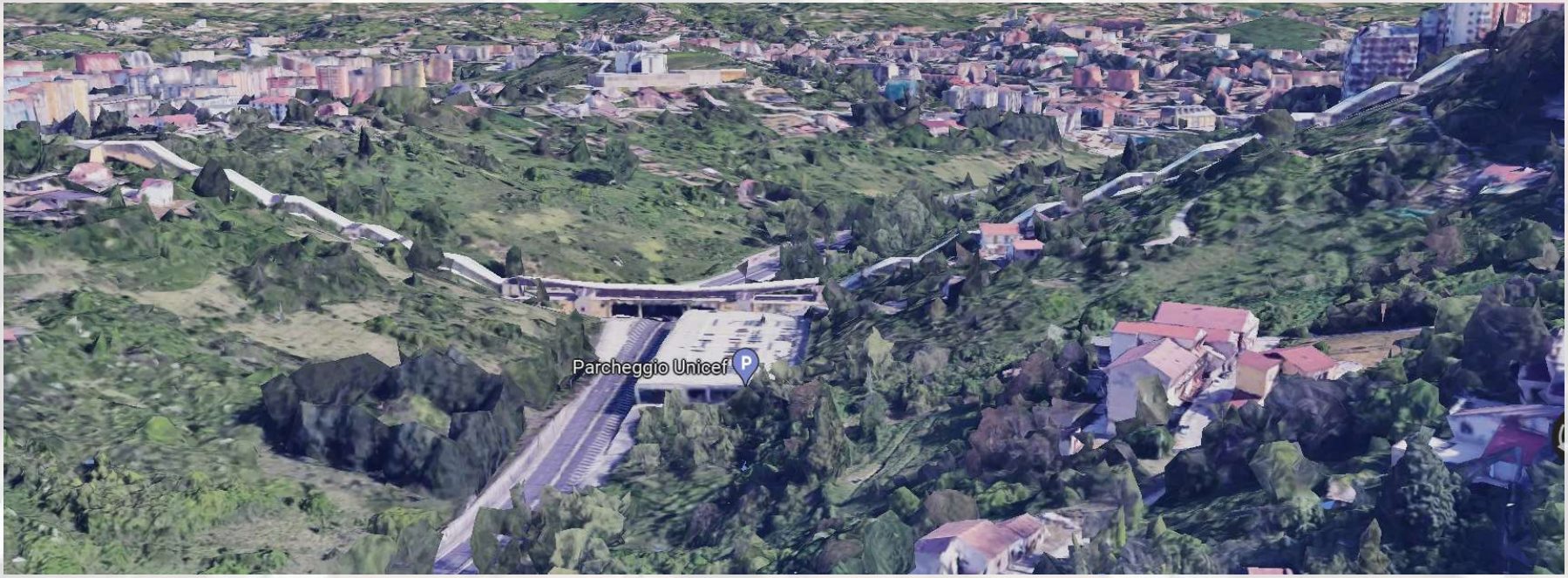
Parcheggio Unicef

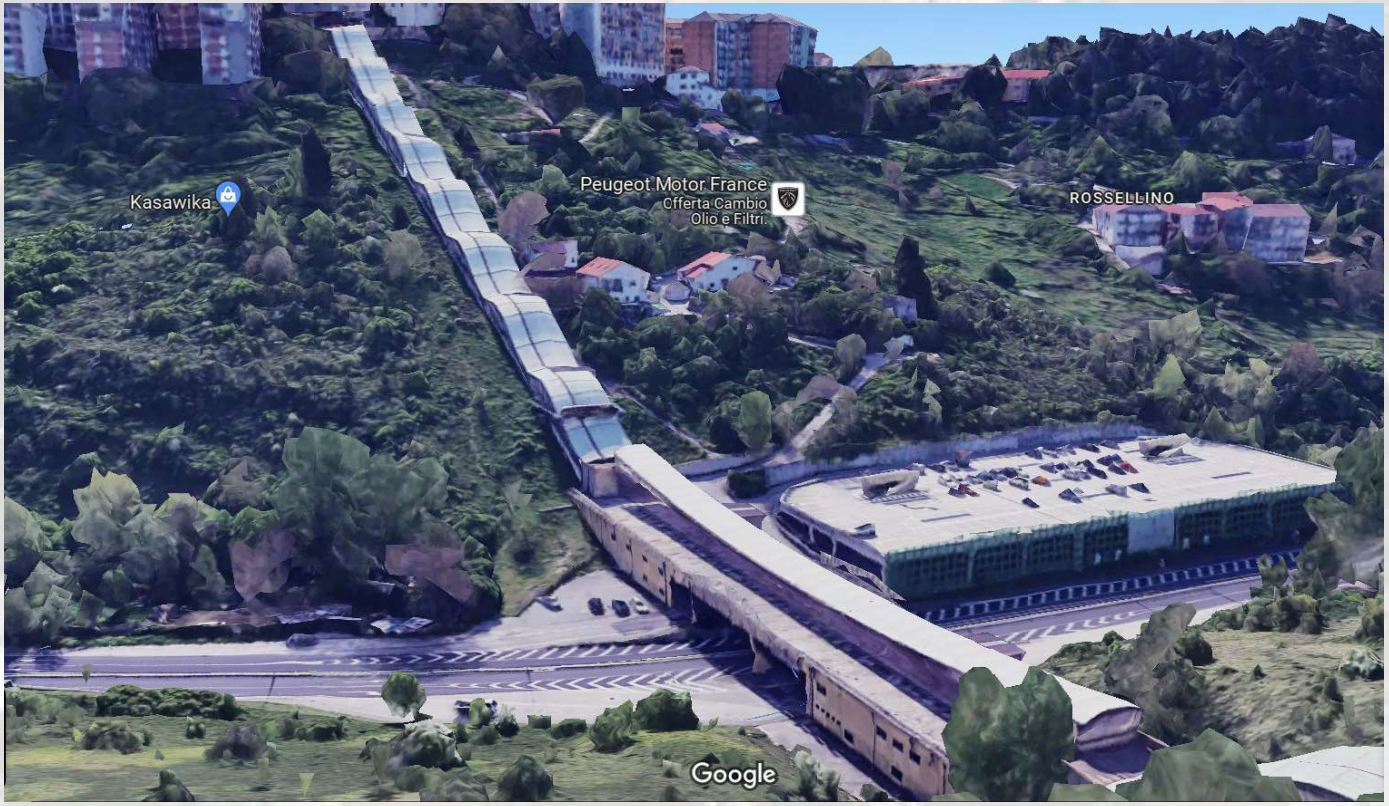
Kasawika
Peugeot Motor France
Offerta Cambio
Olio e Filtri.
ROSSELLINO
Google



Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)



Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)



Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento

LEGGE 24 ottobre 1942 , n. 1415 Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato

Art. 1 Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubbli

Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose a

Categoria C - Montacarichi adibiti a scarico;

Le p montacarichi per miniere e p apparecchi di sollevamento a trazione fu agli ascensori in servizio pubblico.

So pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9 (in S.O. n. 25 relativo alla G.U. 20/02/2009, n. 42) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Normativa di riferimento

Circolare ministeriale prot 1003 del 08/02/2018

Impianti destinati al servizio di pubblico trasporto – ascensori, scale mobili ed impianti assimilati

Per impianti adibiti al servizio di pubblico trasporto, rientranti quindi nell'ambito di applicazione del DPR 753 del 11 luglio 1980, si intendono tutti gli impianti destinati al servizio con offerta

Ciò premesso, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti ad essi assimilati sono da considerare in servizio di pubblico trasporto:

a) Se fanno parte integrante di un sistema di trasporto senza soluzione di continuità;

b) e/o se collegano aree pubbliche nell'ambito di un sistema di

Si evidenza che non possono essere considerati impianti di pubblico trasporto, quelli installati al servizio di edifici, benché aperti al pubblico, come ad esempio ospedali, centri commerciali, scuole e così via.

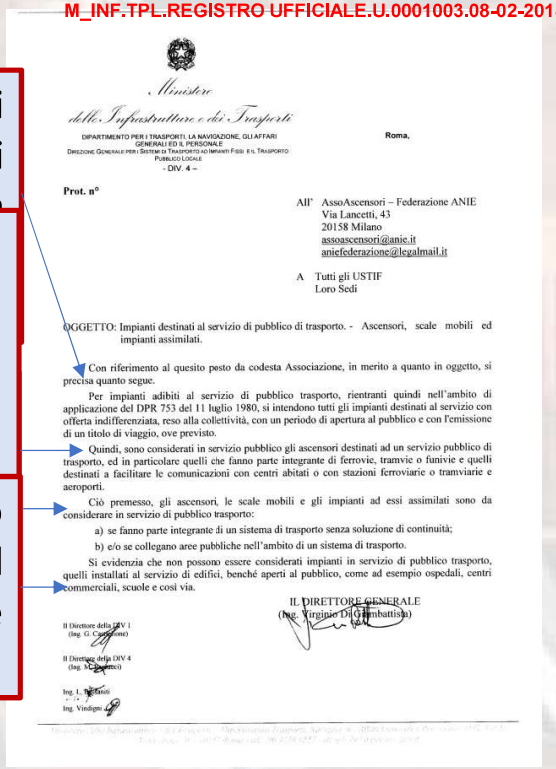

M_INF.TPL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001003.08-02-2018

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
- DIV. 4 –

Roma,

Prot. n°

All' AssoAscensori – Federazione ANIE
Via Lancetti, 43
20158 Milano
assoascensori@anie.it
aniefederazione@legalmail.it

A Tutti gli USTIF
Loro Sedi

OGGETTO: Impianti destinati al servizio di pubblico di trasporto. - Ascensori, scale mobili ed impianti assimilati.

Con riferimento al quesito posto da codesta Associazione, in merito a quanto in oggetto, si precisa quanto segue.

Per impianti adibiti al servizio di pubblico trasporto, rientranti quindi nell'ambito di applicazione del DPR 753 del 11 luglio 1980, si intendono tutti gli impianti destinati al servizio con offerta indifferenziata, reso alla collettività, con un periodo di apertura al pubblico e con l'emissione di un titolo di viaggio, ove previsto.

Quindi, sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare le comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie e aeroporti.

Ciò premesso, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti ad essi assimilati sono da considerare in servizio di pubblico trasporto:

a) se fanno parte integrante di un sistema di trasporto senza soluzione di continuità;

b) e/o se collegano aree pubbliche nell'ambito di un sistema di trasporto.

Si evidenzia che non possono essere considerati impianti in servizio di pubblico trasporto, quelli installati al servizio di edifici, benché aperti al pubblico, come ad esempio ospedali, centri commerciali, scuole e così via.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Virginio Di Giambattista)

Il Direttore della DIV 1
(Ing. G. Capogrosso)

Il Direttore della DIV 4
(Ing. M. Spano)

Ing. L. Tortorici

Ing. Vindigni

Conferma del principio

Normativa di riferimento

Decreto ANSFISA-MIT prot. 82216 del 29/12/2023

Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021


Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

d'intesa con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

«Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi

Articolo 3 «definizioni)

8. Ai fini del presente decreto, per sistemi o impianti di trasporto in **"Servizio pubblico"** si intendono quelli che trasportano persone, rientranti nel campo di applicazione del DPR n.753/1980, e che, indipendentemente dalla caratteristica pubblica o privata della proprietà o della gestione, collegano aree ad accesso pubblico con offerta del servizio reso alla collettività ed indipendentemente dall'emissione di un titolo di viaggio e dalla gratuità o meno del servizio. Non si considerano in servizio pubblico quelli installati in scuole, ospedali e strutture sanitarie, centri commerciali, locali di pubblico spettacolo, e simili attività, anche se, di fatto, in servizio presso edifici aperti al pubblico.

9. Ai fini del presente decreto, per sistemi o impianti di trasporto in **"Servizio privato"** si intendono quelli non rientranti nel campo di applicazione del DPR n.753/1980 e con il relativo servizio reso agli stessi proprietari o a soggetti dallo stesso individuati. Si considerano in servizio privato quelli installati in scuole, ospedali e strutture sanitarie, centri commerciali, locali di pubblico spettacolo, e simili attività, anche se, di fatto, in servizio presso edifici aperti al pubblico.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Sistemi di trasporto

Utilizzano la ruota per la trazione o la spinta del mezzo

Nuovo definizione di impianto a fune (Reg. Europeo 2016/424) - impianto a fune: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato

Altri casi (speciali). Esempio funicolari, funivie, sciovie, scale mobili, ascensori, ecc.

Caso particolare: scala mobile è considerato sistema ad infrastruttura mobile

Ascensori: Apparecchi di sollevamento ai sensi della direttiva 2014/33/UE

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 «*c.d. Codice della Strada*»
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
«*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*».

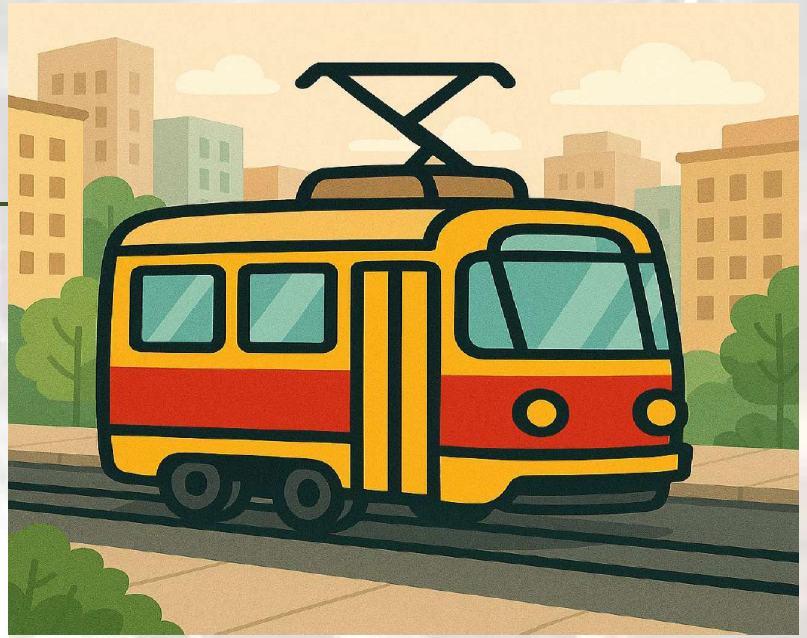



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
«*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*»

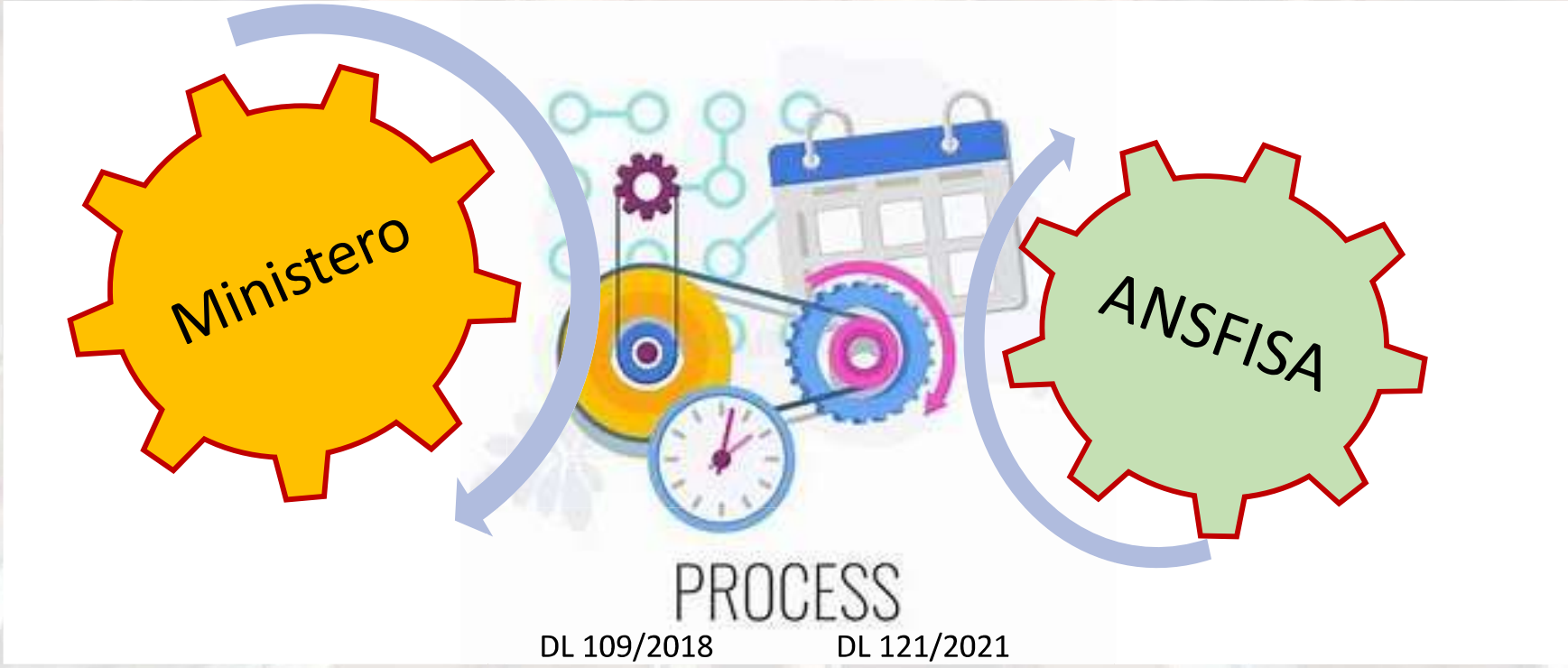
Ministero
ANSFISA
PROCESS
DL 109/2018
DL 121/2021

ANSFISA

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali







Corso di formazione per «verificatori» Agg.to gen/2026

Decreto dirigenziale ANSFISA n° 0027 del 06 marzo 2024

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

ANSFISA

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali

Direzione Sistemi di Trasporto Impianti Fissi e l'Operatività Territoriale

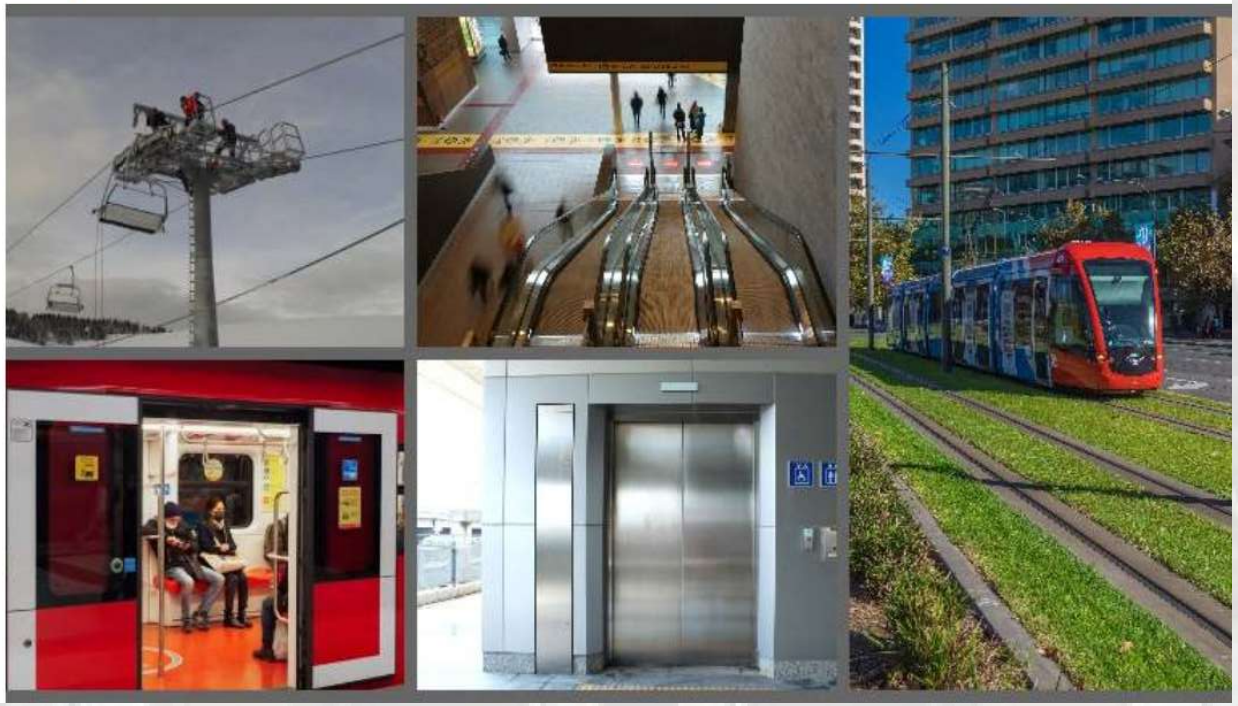

Corso di formazione per «verificatori» Agg.to gen/2026

Decreto dirigenziale ANSFISA n° 0027 del 06 marzo 2024

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

La DGSTIF di ANSFISA

STIF

- Impianti a fune (IF)
- Impianti traslazione (IE)

TGV

- Metropolitana
- Tramvie
- Filovie
- BRT

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

- Titolo I: disposizioni generali
- Titolo II: comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimità dello stesso
- Titolo III: disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio
- Titolo IV: sistema di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti
- Titolo V: utilizzazione del personale e svolgimento dei servizi di trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra
- Titolo VI: interventi per la rimozione dei cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale in caso di incidente
- Titolo VII: attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti. applicazione delle relative sanzioni e devoluzione dei proventi
- Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione
- Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne
- Titolo X: disposizioni finali

Normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 1 Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del

Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447.

Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "F.S." è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 1 Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del

Nel presente decreto con il termine "ferrovie" si indicano tutte le ferrovie specificate al comma precedente e con la espressione "ferrovie in concessione" sia le ferrovie esercitate in regime di concessione che quelle in regime di gestione commissariale governativa.

Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.

Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "F.S." è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 1 Le presenti norme si applicano alle ferrovie destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni

Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e agli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.

Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla "F.S." è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla "M.C.T.C." la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 2 In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale

In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 2 In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale

In tutti i casi in cui ai sensi delle presenti norme agli uffici di cui al comma precedente competa il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, quale presupposto per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni od agli enti locali territoriali, il relativo provvedimento deve essere adottato nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta



Le fonti del diritto e la gerarchia della normativa

norma giuridica: ogni regola imposta dalla Stato che è volta a disciplinare la vita organizzativa di una società prevenendo comportamenti illeciti

L'insieme delle norme giuridiche che guidano la vita di uno Stato costituisce il **diritto**

Coattività (obbligatorietà):

- **Sanzioni per inosservanza**
  - **Punitive:** si propongono di punire la persona che ha trasgredito
  - **Preventive:** la sanzione è utilizzata come deterrente
  - **Riparatorie:** la sanzione obbliga il responsabile della violazione a ripararne le conseguenze verso il danneggiato

Generalità e astrattezza: Non indirizzata a singoli individui. Non riferita a casi concreti e passati ma a situazioni future e ipotetiche

Bilateralità: Nel regolare i rapporti tra i soggetti, determina una situazione di vantaggio a favore di una parte e di svantaggio nei confronti dell'altra.

Esteriorità: Non tengono conto dei sentimenti delle persone ma dei loro comportamenti

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



Le fonti del diritto e la gerarchia della normativa

Fonti del diritto: sono atti e fatti cui l'ordinamento giuridico riconosce l'idoneità a produrre norme giuridiche

Fonti costituzionali

Sono **ordinate gerarchicamente** → una fonte subordinata rispetto a un'altra non può dettare disposizioni che contrastino con questa, altrimenti può essere annullata

Costituzione: entrata in vigore dal 1° gennaio 1948

Fonti primarie

Leggi costituzionali: emanate per integrare la Costituzione

Leggi di revisione costituzionale: emanate per modificare la Costituzione

Fonti secondarie

Regolamenti comunitari: Emanati dall'Unione europea. Sono subordinate solo alla nostra Costituzione, non ad altre fonti

Leggi ordinarie (emanate dall'organo titolare del potere legislativo – Parlamento) **e leggi sostanziali** (atti aventi forza di legge emanati dal governo nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla Costituzione – decreti legge e decreti legislativi)

Leggi regionali - emanate dai Consigli regionali, hanno una efficacia limitata al territorio della Regione

Regolamenti governativi- emanati dal Governo con la funzione prevalente di stabilire le modalità di attuazione di una legge ordinaria o sostanziale

Usi o consuetudini: comportamenti ripetuti nel tempo da una determinata collettività con la convinzione che essi siano giuridicamente obbligatori.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)



Le fonti del diritto e la gerarchia della normativa

Fonti del diritto: sono atti e fatti cui l'ordinamento giuridico riconosce l'idoneità a produrre norme giuridiche

Norme di secondo livello:

- Decreto ministeriale;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Delibera Comitato Interministeriale;

Norme di terzo livello:

- Circolari – emanate dagli organi amministrativi al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi;
- interpretazioni;
- ordinanze;

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)



Il raccordo delle leggi e norme

- Una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore
- Tra norme di pari efficacia, quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)



Le fonti del diritto e la gerarchia della normativa

Regolamenti U.E. e Direttive comunitarie

I Regolamenti sono direttamente applicati in ambito nazionale

Le Direttive, per la loro attuazione, devono essere preventivamente recepite con apposito provvedimento

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)



Il ruolo e il valore legale delle norme UNI

L'applicazione delle norme UNI è volontaria. Quando vengono richiamate nei provvedimenti legislativi può intervenire un livello di cogenza, delimitato pur sempre dal contesto di riferimento. Sono infatti numerosi i provvedimenti di legge che fanno riferimento - genericamente o con preciso dettaglio - alle norme tecniche, a volte obbligatoriamente altre solo come via preferenziale (ma non unica) verso il rispetto della legge.

Uno dei casi più emblematici di sinergia tra norme e leggi è dato dalle direttive europee cosiddette "Nuovo approccio", che definiscono i requisiti essenziali di salute e sicurezza dei prodotti. I produttori possono liberamente scegliere come rispettare tali requisiti obbligatori, ma se lo fanno utilizzando le norme tecniche europee "armonizzate" (cioè norme elaborate dal CEN su richiesta della Commissione Europea e citate dalla Gazzetta Ufficiale) i prodotti beneficiano automaticamente della presunzione di conformità e possono dunque liberamente circolare nel mercato europeo.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Progettazione, costruzione e varianti

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 3 L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita

L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in concessione non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., o dagli

Detta autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al primo comma da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i

Per le ferrovie in concessione già in esercizio è vietato, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, apportare varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del secondo comma

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, intendendosi per tali, agli effetti delle presenti norme, anche i complessi di veicoli destinati al trasporto di persone, come definiti dal vigente codice della strada.

Apertura al pubblico esercizio

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 4 Nessuna ferrovia in concessione puo' essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai

Nessuna ferrovia in concessione puoò essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. rispettive attribuzioni.

E' parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato degli enti locali territoriali.

Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Verifiche e prove inziali

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Verifiche e prove inziali

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 102 Collaudo. REGIO DECRETO 9 maggio 1912, n. 1447 - Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.
(Art. 258, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

Compiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione, il Ministero dei lavori pubblici fa procedere alla loro generale collaudazione col mezzo di una Commissione o di un funzionario da lui delegato, in contraddittorio del concessionario o suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del funzionario del Governo che ne abbia sorvegliato la costruzione.

La collaudazione si riferisce a tutte le opere costituenti il corpo della ferrovia o ferrovie, all'armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro fabbricati ed accessori ed al materiale fisso.

Essa ha per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano osservate le disposizioni del presente testo unico di legge e del capitolato annesso all'atto di concessione, massimamente per tutto quanto concerne la guarentigia della sicurezza pubblica e la regolarità, perfezione e permanenza del servizio.

Se dai delegati per la collaudazione si riscontrino mancanze nelle opere eseguite, oppure inosservanze delle anzidette disposizioni, è tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo; ed ove egli non si presti compiutamente, può l'Amministrazione superiore supplirvi d'ufficio, prevalendosi all'uopo di quella parte della cauzione che ancora detenga, e, in caso d'insufficienza, compensandosi sui primi prodotti dell'esercizio della ferrovia.

Esercizio

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 6 Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.

Personale

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 7

Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.

Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1 febbraio 1978, n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza di parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

Esercizio

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 8 Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Personale

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 9 Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.

Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.

Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati di apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni.

Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione .

Personale

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo I: disposizioni generali

Art. 10

Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.

Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.

Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti o inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non ha seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9.

Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada..

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

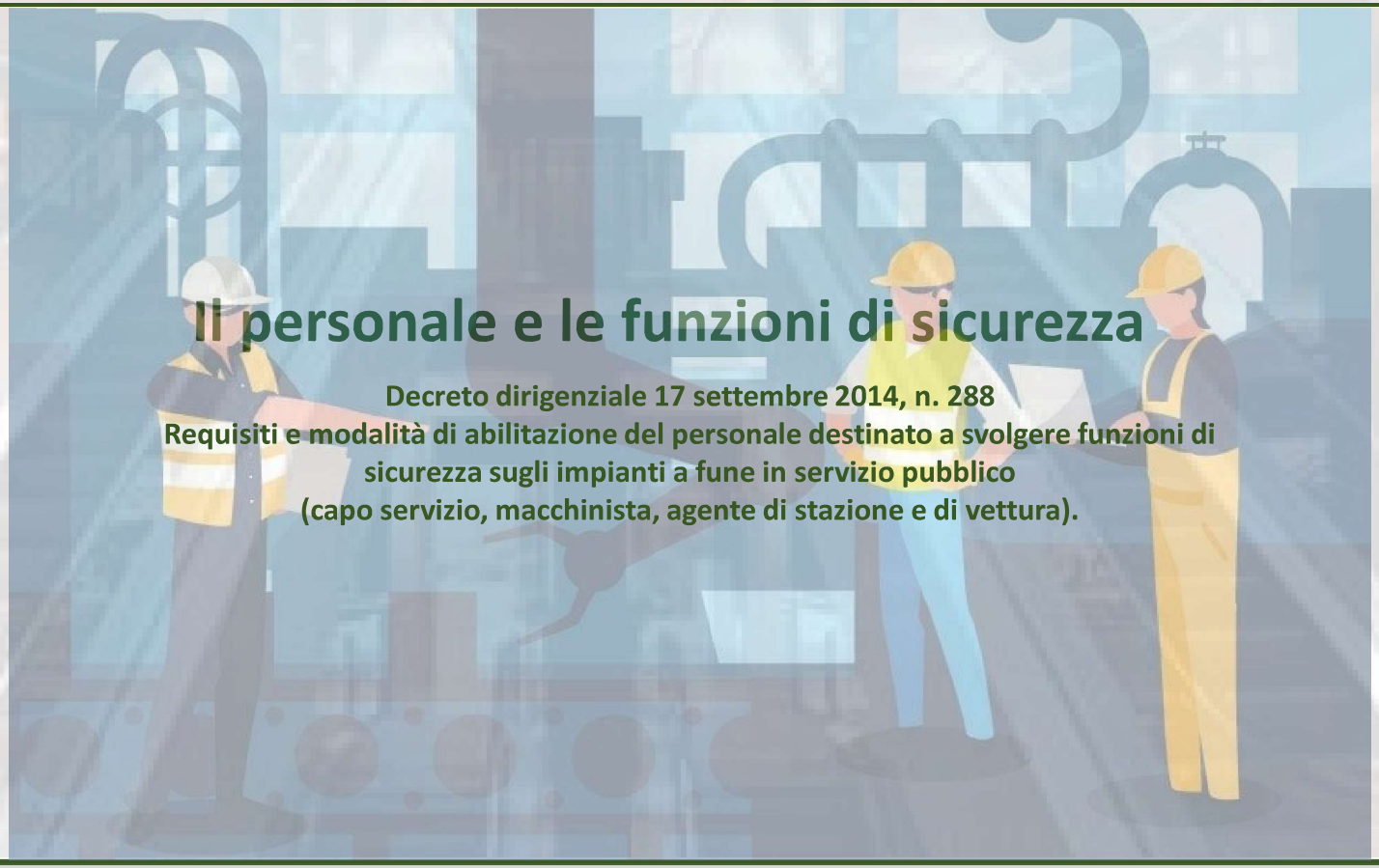

Il personale e le funzioni di sicurezza

Decreto dirigenziale 17 settembre 2014, n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico
(capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 1 **Generalità**

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 753/80 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.) sono fissate con il presente Decreto i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 1 **Generalità**

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Riferimenti alla DGTPL ed USTIF per gli uffici del Ministero

Sono preposti all'esercizio degli impianti a fune l'Esercente, il **Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio** ed **il personale operativo**

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 1 **Generalità**

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti

svolge **funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti a fune**

Capo Servizio
Macchinista
agente

Sono preposti all'esercizio degli impianti a fune l'Esercente, il **Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio** ed **il personale operativo**

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere f… macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 1 **Generalità**

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti ass…
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento te…
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento p…
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapied… m… …ti assimilabili.

Capo Servizio
Macchinista
agente

per **singolo impianto**, **previo accertamento** dei requisiti necessari e conseguente esame, **da parte del** Direttore dell'Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell'Esercizio. L'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto redigendo apposito verbale secondo lo schema dell'allegato III. Le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. competente per territorio per l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico. Il verbale di esame controfirmato dall'Esercente, deve essere trasmesso all' U.S.T.I.F. competente.

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 2 **Personale addetto all'esercizio di impianti a fune**

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;

obili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti

Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.

garantisce lo svolgimento sicuro dell'esercizio

Capo Servizio
Macchinista
agente

La consistenza del personale è definita nel Regolamento di Esercizio

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 2 **Personale addetto all'esercizio di impianti a fune**

D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.









Capo Servizio
Macchinista
agente

Normalmente non previsto. Può essere introdotta dal Regolamento di Esercizio





Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 2 **Personale addetto all'esercizio di impianti a fune**

D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

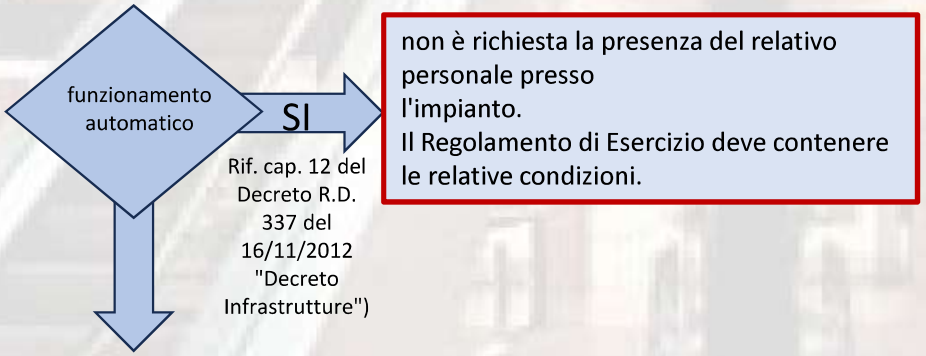



Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 3 ***Requisiti del Capo Servizio***

- anagrafici
  - Cittadinanza italiana o comunitaria
  - Età [21÷67]
- psico-fisici
  - Riferimento a requisiti per conseguimento
  - proposta del Diretto… …idato goda della sua fid… …niche necessarie per l'abilitazione richiesta.
  - altro
- morali
  - l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare direttivi presso qualsiasi impresa
- curricolari

SI → Abilitazione categoria A o B1

NO → Per gli impianti delle categorie B2, C e D è necessario possedere almeno la **licenza della scuola secondaria** di primo grado e per gli impianti delle categorie B2 e C aver maturato almeno **3 mesi di effettivo lavoro come macchinista de categorie B2 o C.**

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 3 ***Requisiti del Capo Servizio***

ESAME

Prova scritta

Prova orale

Prova pratica

Prova da effettuarsi presso un impianto della società Esercente relativo alla categoria richiesta

Validità del patentino: validità di cinque anni (o in occasione di scadenza di validità della patente C qualora in possesso);

Altri casi: sospensione o revoca del patentino

A: **PROVE TEORICHE** (**Scritto/Orale**):
a) nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune;
b) nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune;
a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori,
nto degli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo, ecc.;
mpianti a fune, nonché relative norme;
agli impianti a fune;
g) comportamento del personale in servizio, anche nei confronti del pubblico;
h) nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, regolazione e controllo del traffico passeggeri, regolamenti di esercizio, orari e tariffe, infrazioni, comportamento in caso di incidente.
i) nozioni di prevenzione incendio, comportamento in caso di incendio ed impiego di mezzi di estinzione.
B: **PROVA PRATICA** (**da eseguire sull'impianto**):
a) effettuazioni di semplici misure elettriche e meccaniche; controllo, regolazione ed aggiustaggio di meccanismi, ecc.;
b) manovre di funzionamento delle varie parti dell'impianto;
c) operazioni di salvataggio in linea.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 3 ***Requisiti del Capo Servizio***

ESAME concluso

Richiesta assenso USTIF

Verifica U.C.I.

NOMINA DA PARTE DEL DIRETTORE DI ESERCIZIO

Massimo 25 u.c.i.
(unità convenzionali di impiego)

1,0 Sciovie, slittinovie, ascensori verticali ed inclinati ed impianti assimilabili

0,5 Marciapiedi mobili, scale mobili, montascale e piattaforme elevatrici

Condizioni di cumulo

benestare congiunto dei rispettivi Esercenti e Direttori dell'Esercizio

Gli impianti devono essere raggiungibili dal Capo Servizio entro un periodo di tempo ragionevole e comunque **non superiore a 30 minuti di percorrenza fra gli impianti più distanti.**

Le funzioni di Capo Servizio **possono essere cumulate con le funzioni di macchinista** in caso di momentanea necessità, purché il macchinista titolare sia prontamente reperibile.

Nel caso di impianto isolato, il Capo Servizio può svolgere anche le mansioni di macchinista a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente U.S.T.I.F.

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Abilitazione del personale

Il Decreto 288/2014 è integrato e modificato dai recenti decreti ANSFISA



Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

NOMINA DEL CAPO SERVIZIO

Art. 9 - *Nulla osta alla nomina del Capo Servizio alla Società Esercente*

Ai fini del rilascio del nulla osta da parte dell'U.S.T.I.F. territorialmente competente sull'impianto o sugli impianti alla nomina di Capo Servizio la Società Esercente presenta domanda in bollo corredata dalla seguente documentazione:

1) copia del patentino in corso di validità della persona che si intende nominare solo nel caso sia rilasciato da altro U.S.T.I.F. o da Province o Regioni Autonome;
2) proposta del Direttore dell'Esercizio dalla quale risulta che il candidato goda della sua fiducia;
3) elenco di tutti gli impianti per i quali il proposto svolge le mansioni di Capo Servizio con il relativo peso U.C.I. di cui al successivo punto 10;
4) la dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico. Nel caso di primo rilascio la richiesta di nulla osta può essere contestuale a quella del patentino.



Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 11 ***Requisiti del Macchinista e dell'Agente***

- anagrafici
  - Cittadinanza italiana o comunitaria: adeguata conoscenza della lingua italiana
  - Età > 18 anni
- psico-fisici
  - Riferimento a requisiti per conseguimento patente automobilista categoria C (DPR 495/92)
- morali
  - l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
- curricolari
  - per tutti gli impianti è necessario possedere almeno la scuola media inferiore. Per l'abilitazione del personale operativo d'impianti speciali e/o particolarmente complessi il ministero potrà richiedere ulteriori requisiti.

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolge… …urezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 2 **Personale addetto all'esercizio di impianti a fune**

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed i…
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed i… …assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

L'elenco nominativo del personale dovrà comprendere un numero sufficiente di sostituti abilitati per la stessa categoria di impianti per assicurare il servizio, **tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie ed infortuni**. Le sostituzioni **devono essere annotate sul libro giornale.**

Art. 13
Sostituzione del Capo Servizio
Quando debba provvedersi alla sostituzione del Capo Servizio di un impianto, per iniziativa della Società Esercente, per rinunzia o per raggiungimento dell'interessato del limite di età, l'azienda o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta al competente U.S.T.I.F. ed ai competenti Organi regionali o Enti locali, per gli impianti nelle attribuzioni di questi ultimi, **almeno trenta giorni prima della cessazione dell'incarico**.

garantisce lo svolgimento sicuro dell'esercizio

Capo Servizio
Macchinista
agente

La consistenza del personale è definita nel Regolamento di Esercizio

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Controlli del verificatore nelle attività di verifica

- Capo Servizio
- Macchinista
- Agente





(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

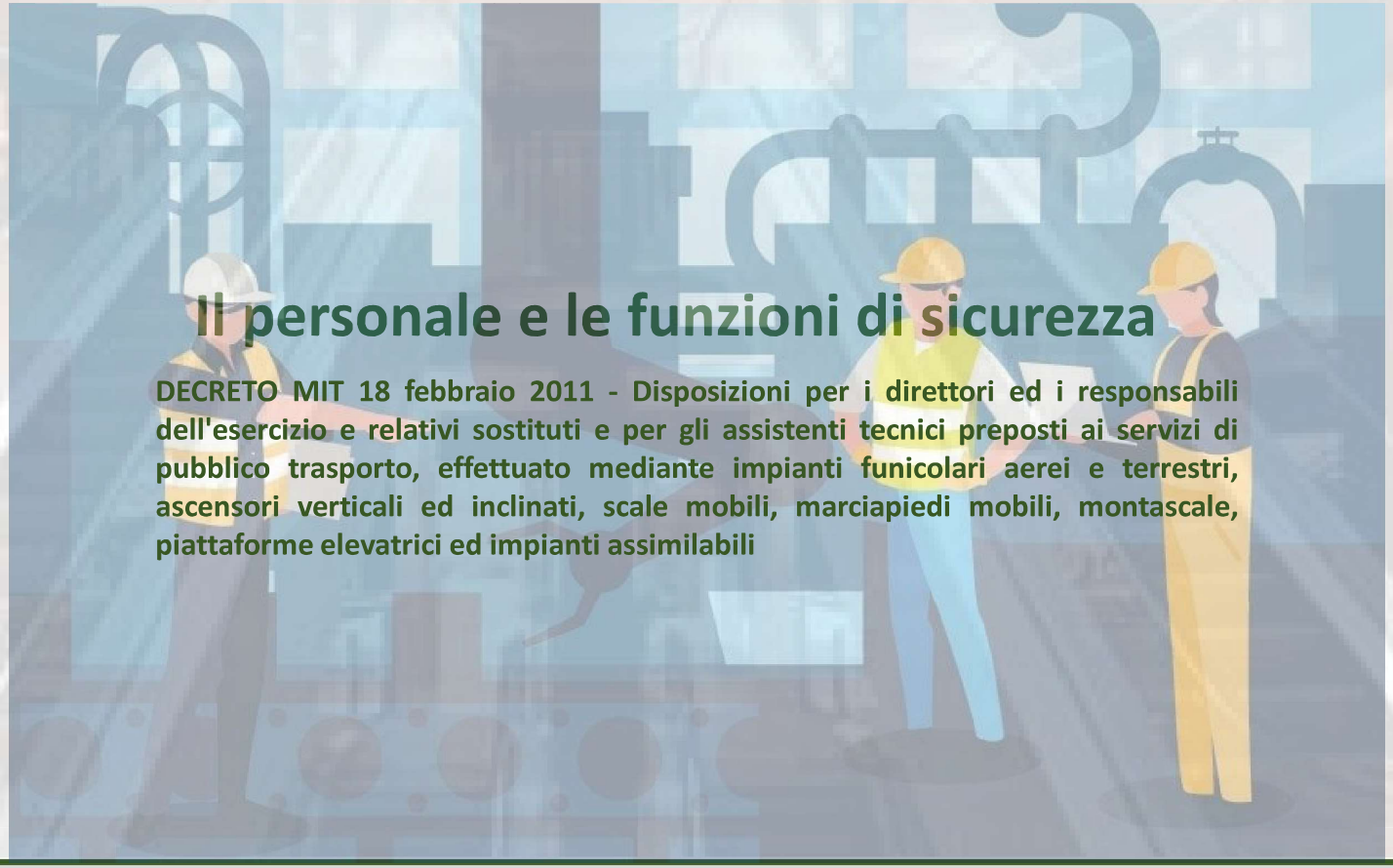

Il personale e le funzioni di sicurezza

DECRETO MIT 18 febbraio 2011 - Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011

Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Art. 1 Generalità

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore/Responsabile di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 89 Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere **un direttore od un responsabile dell'esercizio**. Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, **la M.C.T.C. o gli organi regionali**, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, **possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio**, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.

Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., **può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse**.

Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.

Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione..

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore/Responsabile di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 90 L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio **è subordinato all'assenso** della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali. Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono **subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale** della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, **sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti**, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione. La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore/Responsabile di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 90

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, **ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico**, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102. Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore/Responsabile di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 91

Il direttore o il responsabile dell'esercizio **rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato**, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e **risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità**. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locati territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge. Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni. Il direttore o il responsabile dell'esercizio **ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga** accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio **deve nominare un sostituto di sua fiducia**, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore/Responsabile di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 92 Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore/Responsabile di Esercizio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 93 Il direttore o il responsabile dell'esercizio **deve dare immediata comunicazione telegrafica** al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio. Entro **cinque giorni** dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare. Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, **entro i successivi cinque giorni** il direttore o il responsabile dell'esercizio deve i disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione. In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio. Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000.

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 95 Il Ministro dei trasporti **emana le norme regolamentari**, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;

2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;

3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.

Disposizioni per ferrovie in concessione

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 100 Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;

2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;

3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;

5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che, nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi.

Disposizioni per ferrovie in concessione

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 100 Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente, primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali. I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio. In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali. Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonché quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni. Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Disposizioni per ferrovie in concessione

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 102 Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
2) le disposizioni interne riguardanti:
   a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;
   b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;
   c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
   d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;
   e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni;
   f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il numero delle fermate;
   g) l'ubicazione delle fermate;
   h) le velocità ammesse e gli orari;
   i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;

Disposizioni per ferrovie in concessione

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Titolo IX: determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e di disposizioni interne

Art. 102 Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
2) le disposizioni interne riguardanti:
   - l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;
   - **m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;**
   - n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.

Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), **devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C.**, per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f). Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Controlli del verificatore nelle attività di verifica
(es immissione in servizio impianto)



Regolamento di esercizio

Quale contenuto?



(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore/Responsabile di Esercizio

Titolo VIII: obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione

Art. 2 - *Direttore e Responsabile dell'Esercizio*

1. Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e **per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio**, a ciascuno degli impianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all'art. 1 deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie C e D deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio o un Responsabile dell'Esercizio.
2. Il Direttore dell'Esercizio, per tutto ciò che concerne l'attività operativa corrente **sia di esercizio che di manutenzione**, si avvale - **obbligatoriamente per gli impianti di categoria A, B1, B2 e C e facoltativamente per gli impianti di categoria D** - dell'opera di un Capo Servizio, sotto la cui diretta responsabilità si svolge la predetta attività e che risponde dell'applicazione delle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80, nonché delle disposizioni interne (Regolamento d'Esercizio) di cui all'art. 102 dello stesso D.P.R., secondo le speciali istruzioni scritte impartitegli dal Direttore dell'Esercizio medesimo; lo stesso Capo Servizio, inoltre, supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui, per situazioni particolari, si rende necessario integrare le disposizioni ricevute al fine di garantire la sicurezza del servizio. I requisiti e le mansioni del Capo Servizio sono indicati nelle specifiche norme concernenti il personale degli impianti.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore di Esercizio

Attua le prescrizioni di cui agli artt. 95, 100 e 101 del DPR 753/80

Provvede alle incombenze di cui agli artt. 91, 03, 102 del DPR 753/80

Responsabile di Esercizio

1) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti;
2) a comunicare - annualmente o prima dell'apertura all'esercizio - all'U.S.T.I.F., nonché ai competenti organi regionali o enti locali territoriali per ogni impianto rientrante nelle loro attribuzioni, l'elenco nominativo del personale in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresì ai suddetti Uffici, organi o enti locali ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio;

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore di Esercizio

Attua le prescrizioni di cui agli artt. 95, 100 e 101 del DPR 753/80

Provvede alle incombenze di cui agli artt. 91, 03, 102 del DPR 753/80

Responsabile di Esercizio

3) a predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare:
- prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso;
- fornendo al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato;
- valutando l'idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni;

Normativa di riferimento



DECRETO 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Direttore di Esercizio

Attua le prescrizioni di cui agli artt. 95, 100 e 101 del DPR 753/80

Provvede alle incombenze di cui agli artt. 91, 03, 102 del DPR 753/80

Assume le incombenze assegnate al Capo Servizio

Responsabile di Esercizio/Macchinista (solo con autorizzazione USTIF)

Le funzioni possono essere cumulate con le funzioni di Capo Servizio di impianti di categoria A, B1, B2 e C appartenenti alla stessa azienda esercente, a condizione che gli stessi impianti siano tra loro collegati o prontamente raggiungibili e previo parere favorevole del direttore o dei direttori di esercizio dei sopracitati impianti di categoria A, B1, B2 e C.

4) a programmare e predisporre d'intesa con l'azienda esercente, sulla base dell
dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare
sovrintendendo a tali controlli ed interventi;
5) a segnalare tempestivamente all'U.S.T.I.F. tutte le anomalie od irregolarità ris
non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

La manutenzione



Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Tipi di manutenzione	UNI 13306

Manutenzione: *Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta*

Piano di manutenzione*: serie strutturata di impegni che comprendono procedure, le risorse e il tempo richieste per eseguire la manutenzione*

Revisione: *Serie completa di azioni di manutenzione preventiva eseguite al fine di mantenere il livello di prestazione richiesto di un'entità*

- *La revisione può essere effettuata a intervalli di tempo prescritti o dopo un certo numero di operazioni;*
- *La revisione può richiedere uno smontaggio completo o parziale dell'entità*

Tipi di manutenzione	UNI 13306

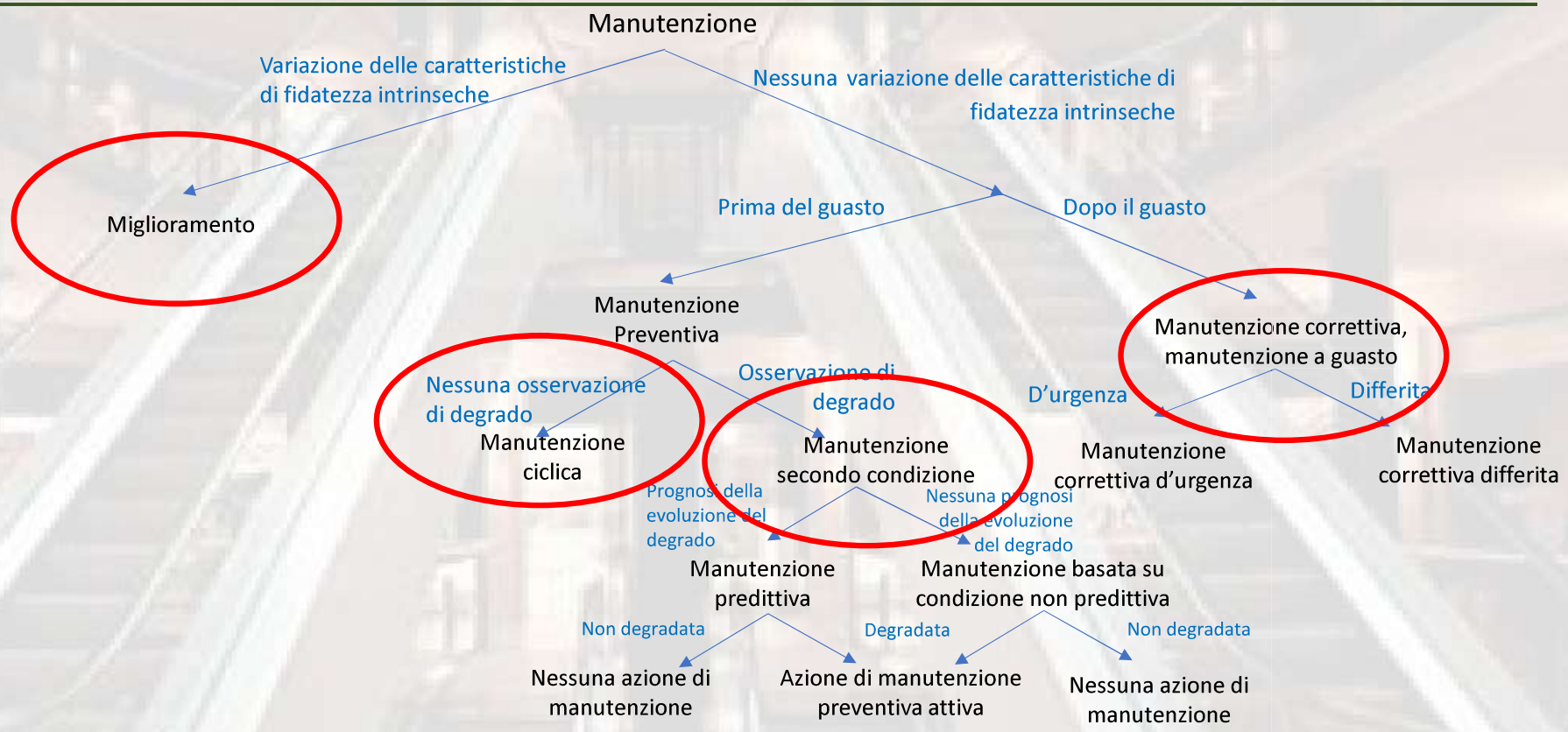

DD 101/2015

Ascensori

DECRETO Dirigenziale 9 marzo 2015, n. 101, «Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone»

Art. 5 Verifiche e prove periodiche

1 Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell'impianto, nonché l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità di sorveglianza in precedenti verifiche.

2 Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto.

3 Almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell'Esercizio provvede a sottoporre l'impianti ai controlli e prove previste dall'Appendice E delle norme UNI EN 81-1:2008 e 81-2:2008 e s.m.i., i cui risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso Responsabile dell'Esercizio.

4 Le date di effettuazione delle verifiche semestrali di cui al comma 3 sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al competente U.S.TI.S. al fine di consentirne l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.

5 I risultati delle verifiche e prove periodiche di cui al comma 3 sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell'Esercizio agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati ed agli U.S.T.I.F. territorialmente competenti.

Ascensori

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, N° 162/99, «*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori*»

Art. 15 Manutenzione

1 Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

2 …

3 Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalità dell'impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell'impianto stesso e, comunque, **provvede periodicamente** almeno a:

a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;

b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;

c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Ascensori

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, N° 162/99, «*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori*»

Art. 15 Manutenzione

4. Il manutentore provvede, **almeno una volta ogni sei mesi** per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
   a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
   b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
   c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
   d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Controlli del verificatore nelle attività di verifica
(es revisione generale)





(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

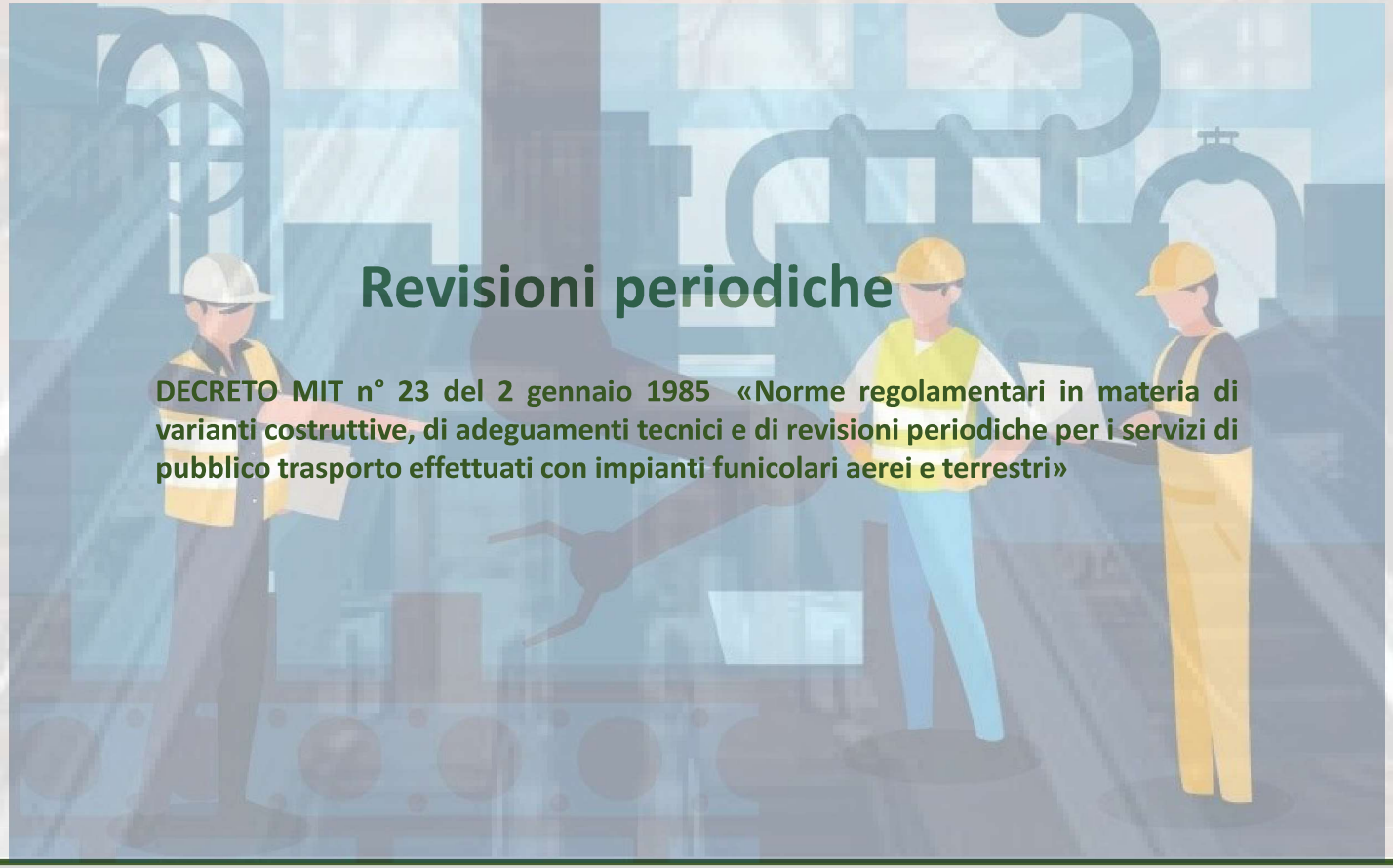

Revisioni periodiche

DECRETO MIT n° 23 del 2 gennaio 1985 «Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri»

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

Articolo 3
2. - *Varianti costruttive ed adeguamenti tecnici.*

2.1. -- Agli effetti dell'*art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980*, si considera variante costruttiva, rispetto alle soluzioni originariamente approvate ed adottate, q**ualsiasi modifica apportata all'impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi** con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, **ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso** (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione) **o delle sue prestazioni** (velocità e potenzialità di trasporto).

2.2. -- Le parti dell'impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, **devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte**; ciò indipendentemente dal periodo di tempo durante il quale le parti suddette sono state in servizio. Quando ricorrano giustificati motivi, è tuttavia in facoltà della M.C.T.C., sentita se del caso la commissione per le funicolari aeree e terrestri, accordare deroghe per consentire di mantenere inalterate talune parti interessate dalle varianti, ancorché non rispondenti alla normativa tecnica in vigore.

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

Articolo 3
2. - *Varianti costruttive ed adeguamenti tecnici.*

3. -- *Vita tecnica degli impianti.*
3.1. -- La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite **rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio**, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:

***d*) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni;**

3.2. -- Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni impianto, nell'intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica come fissata al comma 3.1., deve essere sottoposto, con le modalità stabilite ai successivi paragrafi 4 e 5, alle seguenti revisioni periodiche:

Revisione speciale:
ogni cinque anni per tutte le categorie di impianti.
***Revisione generale*:**
d) per le sciovie, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti assimilabili: al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

4. -- *Revisioni speciali*.

4.1. Gli interventi da espletare sull'impianto ogni cinque anni agli effetti della revisione speciale comprendono di norma:

4.1.1. **La sostituzione** di elementi costruttivi, di organi meccanici e di componenti elettrici od elettronici per i quali, in base alle disposizioni del comma 4.3., sia prevista una scadenza quinquennale, nonché l'accertamento che siano state tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi e componenti per i quali, in base alle predette disposizioni, siano previste scadenze diverse.

4.1.2. Il rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi traenti, zavorra e tenditrici;

4.1.3. L'effettuazione con personale qualificato di **controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi**, sugli organi meccanici e sulle giunzioni saldate di cui al comma 4.7.

4.1.4. Il **controllo delle condizioni di buona conservazione** degli azionamenti principali, di riserva, di soccorso o di recupero, compresi i circuiti elettrici di potenza, comando, sicurezza e telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.

4.1.5. **L'espletamento delle verifiche e prove annuali.**

4.1.6. **Ogni altro accertamento che il direttore od il responsabile dell'esercizio** (o l'assistente tecnico se previsto), **ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio nei successivi cinque anni.**

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

4. -- *Revisioni speciali*.

4.10. **La prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque essere consentita, ai fini della sicurezza, qualora alla scadenza di ogni revisione speciale non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti previsti nel presente paragrafo.**

Fermo restando quanto stabilito al comma 3.3., resta altresì salva la facoltà del competente ufficio periferico della M.C.T.C. di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all'*art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980* qualora, sulla base della relazione di cui al comma 4.9. sorgono dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza

immediatamente essere sostituiti con elementi od organi nuovi uguali, od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, a quelli originali. Anche delle operazioni previste nel presente comma deve essere tenuta registrazione, in apposite pagine del Libro giornale dell'impianto, a cura del capo servizio o del responsabile dell'esercizio.

4.9. **A conclusione di ogni revisione speciale**, il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) **trasmette** al competente ufficio periferico della M.C.T.C. **una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.**

devono, in occasione di ogni revisione speciale, essere sottoposti, a cura di personale qualificato, a controlli non distruttivi atti ad individuare l'insorgere di lesioni o di altre manifestazioni di degrado che possano compromettere la stabilità dell'elemento costruttivo, dell'organo meccanico o della relativa giunzione saldata. I metodi di controllo sono indicati dalla casa costruttrice che fisserà altresì la difettosità ammissibile;

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

5. -- *Revisioni generali*.

5.1. Le revisioni generali, da effettuare alle scadenze temporali fissate al comma 3.2., **sono rivolte ad accertare lo stato dell'impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza, attuando i conseguenti interventi in vista della prosecuzione dell'esercizio fino alla scadenza della successiva revisione generale o della vita tecnica dello stesso impianto. A tali effetti esse, in via preliminare, devono comprendere le seguenti operazioni:**

5.1.1. Controlli sulle opere civili, sia delle stazioni che della linea, accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a sopportare i carichi di esercizio trasmessi dalle funi, dalle apparecchiature elettromeccaniche e dai veicoli.

5.1.2. Controlli su tutte le apparecchiature meccaniche e sui veicoli, **di norma previo smontaggio**, accertandone lo stato.

5.1.3. Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate di cui al comma 4.7. e con gli stessi criteri ivi indicati.

5.1.4. Controlli su tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, accertando in particolare le condizioni di efficienza ed isolamento dei singoli componenti, dei cablaggi, delle connessioni e dei collegamenti elettrici di terra.

5.1.5. Controllo o sostituzione degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici soggetti a scadenza in relazione a quanto stabilito ai comma 4.3. e 4.4. e per i quali tale scadenza venga a coincidere con quella della revisione generale.

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

5. -- *Revisioni generali*.

5.1.6. Rifacimento di eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco alle funi.

5.1.7. **Ogni altro controllo, verifica o accertamento che il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.**

5.2. In relazione all'esito dei controlli indicati al comma 5.1., il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) adotta tutti i provvedimenti necessari, in particolare:

5.2.1. Per le apparecchiature meccaniche e per i veicoli, con interventi di riparazione, di sostituzione o di rifacimento di elementi costruttivi, di organi meccanici e delle giunzioni saldate; e ciò indipendentemente delle normali sostituzioni previste al comma 4.3., o di quelle effettuate ai sensi del comma 4.8.

5.2.2. Per gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, con interventi di riparazione e sostituzione dei componenti, dei cablaggi e delle connessioni e ciò indipendentemente dalle normali sostituzioni previste al comma 4.3.

5.3. L'espletamento dei controlli di cui al comma 5.1. e l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 5.2. devono essere eseguiti preferibilmente dalla ditta costruttrice ma, comunque, a cura di ditta di capacità riconosciuta in relazione agli interventi che le vengono affidati; con l'impiego di personale qualificato e, ove necessario, in apposita officina. Per tutte le operazioni espletate il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) deve acquisire specifica documentazione comprendente, se del caso, le certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle particolari lavorazioni eseguite.

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

5. -- *Revisioni generali*.

5.4. Ove gli interventi di cui al punto 5.2.1. comportino la sostituzione od il rifacimento di elementi costruttivi, organi meccanici o loro giunzioni per i quali, in base alle norme tecniche in vigore alla data della revisione generale, siano prescritti materiali o lavorazioni rispondenti a determinati requisiti, i nuovi elementi, organi o giunzioni devono essere realizzati impiegando questi ultimi materiali ed adottando queste ultime lavorazioni.

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

5. -- *Revisioni generali*.

5.5. Per le morse ed i morsetti di attacco dei veicoli alla fune di trazione, rispettivamente delle funivie bitume o monofune con veicoli a collegamento temporaneo e delle funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, se non conformi ad un tipo approvato dalla M.C.T.C. dopo il 1° gennaio 1978, deve provvedersi a verificare la rispondenza della morsa o del morsetto ai vigenti criteri tecnici di approvazione; in caso di esito sfavorevole di tale verifica, ovvero in alternativa ad essa, le morse o i morsetti devono essere sostituiti con altri di modello conforme ad uno dei tipi approvati.

5.6. I controlli, le riparazioni e le sostituzioni sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici ai sensi dei punti 5.1.4. e 5.2.2. devono essere espletati preferibilmente a cura della ditta costruttrice originale ma, comunque, a cura di altra ditta di capacità riconosciuta. Di tutte le operazioni e sostituzioni effettuate il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) deve acquisire specifica documentazione.

5.7. Gli interventi di cui al punto 5.2.2. devono di norma comprendere il rifacimento di tutti i cablaggi, di tutte le connessioni, compresi i collegamenti elettrici di terra, e la sostituzione di tutti i componenti svolgenti funzioni direttamente interessanti la sicurezza dell'esercizio; gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici (esclusi solo i motori**) nonché i circuiti di sicurezza devono comunque possedere requisiti funzionali rispondenti alle norme CEI in vigore alla data della revisione generale.**

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

5. -- *Revisioni generali*.

5.8. In occasione di ogni revisione generale devono essere adottati quei provvedimenti per tutelare la sicurezza dei viaggiatori che risulteranno stabiliti, in linea generale, dalla M.C.T.C. in relazione a modifiche della normativa tecnica. **Devono inoltre essere introdotti nell'impianto, in detta occasione, tutti quegli accorgimenti o modifiche che verranno stabiliti, pure in via generale, della M.C.T.C. per adeguare l'impianto stesso alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in vigore alla data della revisione generale.**

5.9. Le operazioni connesse con le revisioni generali possono svolgersi anche in più tempi, ma devono comunque essere completate entro le scadenze di cui al comma 3.2. con l'espletamento di tutti i necessari adempimenti, compresi quelli stabiliti ai comma 5.10. e 5.11., intendendosi revocati l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all'*art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980*, qualora alle predette scadenze non risultino ultimati con esito favorevole tutti gli adempimenti stabiliti al presente paragrafo.

5.10. A conclusione di ogni revisione generale, il direttore od il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a tutti i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo, allegando l'eventuale documentazione necessaria e le certificazioni acquisite ed esprimendo, infine, il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla successiva scadenza temporale di cui ai comma 3.2. o 3.1.

Normativa di riferimento



Decreto 2 gennaio 1985, n. 23

5. -- *Revisioni generali*.

5.11. Accertato che, in base alla relazione di cui al comma 5.10., risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti con il presente paragrafo, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'*art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980*; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova autorizzazione od il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.

Normativa di riferimento



Circolare 99161 del 14/12/2010 «D.Lgs. 210/03 e DM 23/1985. Revisioni speciali relative agli impianti a fune. Istruzioni operative

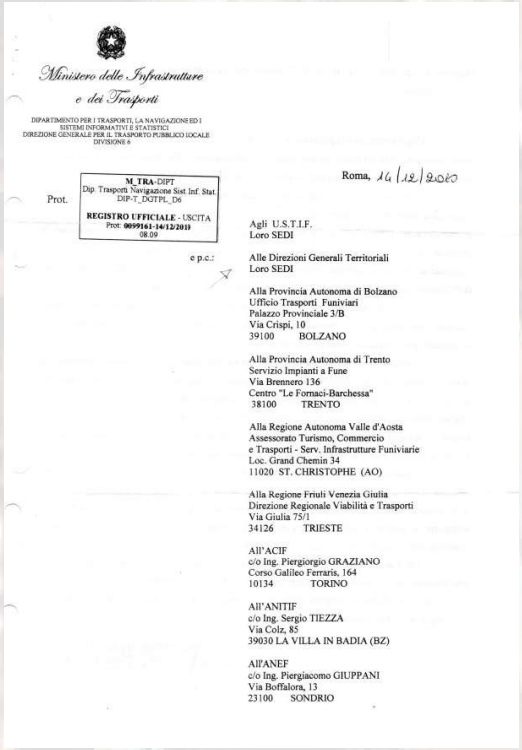

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DIVISIONE 6

Prot. M_TRA-DIPT Dip. Trasporti Navigazione Sist. Inf. Stat. DIP-T_DGTPL_D6 REGISTRO UFFICIALE - USCITA Prot. 0099161-14/12/2010 08.09

Roma, 14/12/2010

Agli U.S.T.I.F.
Loro SEDI

e p.c.:

Alle Direzioni Generali Territoriali
Loro SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ufficio Trasporti Funiviari
Palazzo Provinciale 3/B
Via Crispi, 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Impianti a Fune
Via Brennero 136
Centro "Le Fornaci-Barchessa"
38100 TRENTO

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Turismo, Commercio
e Trasporti - Serv. Infrastrutture Funiviarie
Loc. Grand Chemin 34
11020 ST. CHRISTOPHE (AO)

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE

All'ACIF
c/o Ing. Piergiorgio GRAZIANO
Corso Galileo Ferraris, 164
10134 TORINO

All'ANITIF
c/o Ing. Sergio TIEZZA
Via Colz, 85
39030 LA VILLA IN BADIA (BZ)

All'ANEF
c/o Ing. Piergiacomo GIUPPANI
Via Boffalora, 13
23100 SONDRIO

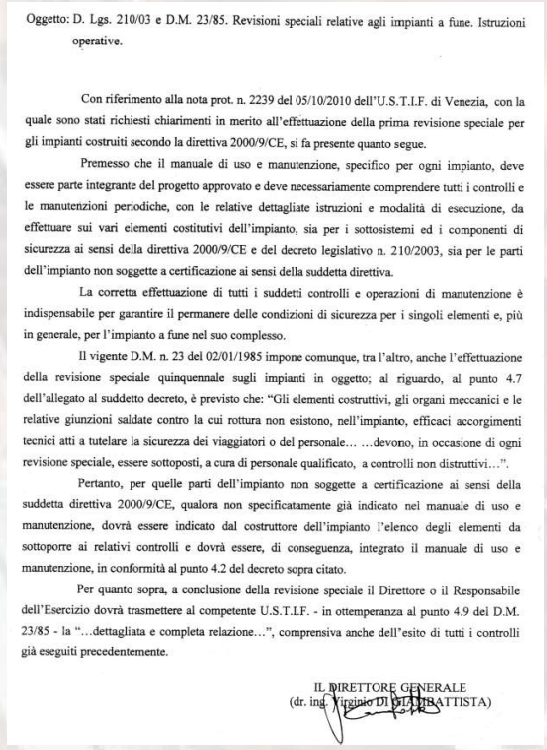

Oggetto: D. Lgs. 210/03 e D.M. 23/85. Revisioni speciali relative agli impianti a fune. Istruzioni operative.

Con riferimento alla nota prot. n. 2239 del 05/10/2010 dell'U.S.T.I.F. di Venezia, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all'effettuazione della prima revisione speciale per gli impianti costruiti secondo la direttiva 2000/9/CE, si fa presente quanto segue.

Premesso che il manuale di uso e manutenzione, specifico per ogni impianto, deve essere parte integrante del progetto approvato e deve necessariamente comprendere tutti i controlli e le manutenzioni periodiche, con le relative dettagliate istruzioni e modalità di esecuzione, da effettuare sui vari elementi costitutivi dell'impianto, sia per i sottosistemi ed i componenti di sicurezza ai sensi della direttiva 2000/9/CE e del decreto legislativo n. 210/2003, sia per le parti dell'impianto non soggette a certificazione ai sensi della suddetta direttiva.

La corretta effettuazione di tutti i suddetti controlli e operazioni di manutenzione è indispensabile per garantire il permanere delle condizioni di sicurezza per i singoli elementi e, più in generale, per l'impianto a fune nel suo complesso.

Il vigente D.M. n. 23 del 02/01/1985 impone comunque, tra l'altro, anche l'effettuazione della revisione speciale quinquennale sugli impianti in oggetto; al riguardo, al punto 4.7 dell'allegato al suddetto decreto, è previsto che: "Gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale… …devono, in occasione di ogni revisione speciale, essere sottoposti, a cura di personale qualificato, a controlli non distruttivi…".

Pertanto, per quelle parti dell'impianto non soggette a certificazione ai sensi della suddetta direttiva 2000/9/CE, qualora non specificatamente già indicato nel manuale di uso e manutenzione, dovrà essere indicato dal costruttore dell'impianto l'elenco degli elementi da sottoporre ai relativi controlli e dovrà essere, di conseguenza, integrato il manuale di uso e manutenzione, in conformità al punto 4.2 del decreto sopra citato.

Per quanto sopra, a conclusione della revisione speciale il Direttore o il Responsabile dell'Esercizio dovrà trasmettere al competente U.S.T.I.F. - in ottemperanza al punto 4.9 del D.M. 23/85 - la "…dettagliata e completa relazione…", comprensiva anche dell'esito di tutti i controlli già eseguiti precedentemente.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Virginio DI GIAMBATTISTA)

Normativa di riferimento



Circolare 8723 del 09/12/2019 «Immissione o reimmissione in servizio di ascensori, scale mobili ed impianti assimilati»

dispone che

ai fini della immissione in servizio di nuovi impianti o della riapertura di impianti dopo gli interventi previsti per la revisione generale l'azienda esercente **dovrà trasmettere all'USTIF territorialmente competente - almeno 180 giorni prima della data prevista per l'apertura o la riapertura degli stessi - la necessaria documentazione tecnica propedeutica al rilascio del nulla osta tecnico**, anticipando eventualmente la trasmissione della documentazione tecnica rispetto alla formalizzazione della richiesta da parte della Regione o degli enti locali.

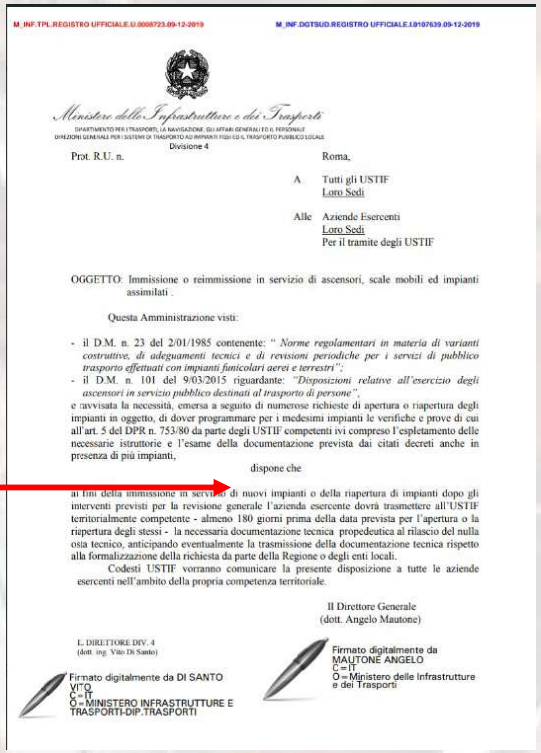

M_INF.TPL.REGISTRO UFFICIALE.U.0008723.09-12-2019 M_INF.DGTSUD.REGISTRO UFFICIALE.U.0107639.09-12-2019

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Divisione 4

Prot. R.U. n. Roma,

A Tutti gli USTIF
Loro Sedi

Alle Aziende Esercenti
Loro Sedi
Per il tramite degli USTIF

OGGETTO: Immissione o reimmissione in servizio di ascensori, scale mobili ed impianti assimilati .

Questa Amministrazione visti:

- il D.M. n. 23 del 2/01/1985 contenente: *" Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri";*
- il D.M. n. 101 del 9/03/2015 riguardante: *"Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone",*

e ravvisata la necessità, emersa a seguito di numerose richieste di apertura o riapertura degli impianti in oggetto, di dover programmare per i medesimi impianti le verifiche e prove di cui all'art. 5 del DPR n. 753/80 da parte degli USTIF competenti ivi compreso l'espletamento delle necessarie istruttorie e l'esame della documentazione prevista dai citati decreti anche in presenza di più impianti,

dispone che

ai fini della immissione in servizio di nuovi impianti o della riapertura di impianti dopo gli interventi previsti per la revisione generale l'azienda esercente dovrà trasmettere all'USTIF territorialmente competente - almeno 180 giorni prima della data prevista per l'apertura o la riapertura degli stessi - la necessaria documentazione tecnica propedeutica al rilascio del nulla osta tecnico, anticipando eventualmente la trasmissione della documentazione tecnica rispetto alla formalizzazione della richiesta da parte della Regione o degli enti locali.

Codesti USTIF vorranno comunicare la presente disposizione a tutte le aziende esercenti nell'ambito della propria competenza territoriale.

Il Direttore Generale
(dott. Angelo Mautone)

IL DIRETTORE DIV. 4
(dott. ing. Vito Di Santo)

Firmato digitalmente da DI SANTO VITO
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

Firmato digitalmente da MAUTONE ANGELO
C=IT
O=Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Normativa di riferimento



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980 , n. 753
Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto

Controlli del verificatore nelle attività di verifica





(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)



Il Regolamento di Esercizio

VAI

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)



Il Piano di Evacuazione

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Le abilitazioni del personale impegnato in attività di sicurezza

Normativa di riferimento



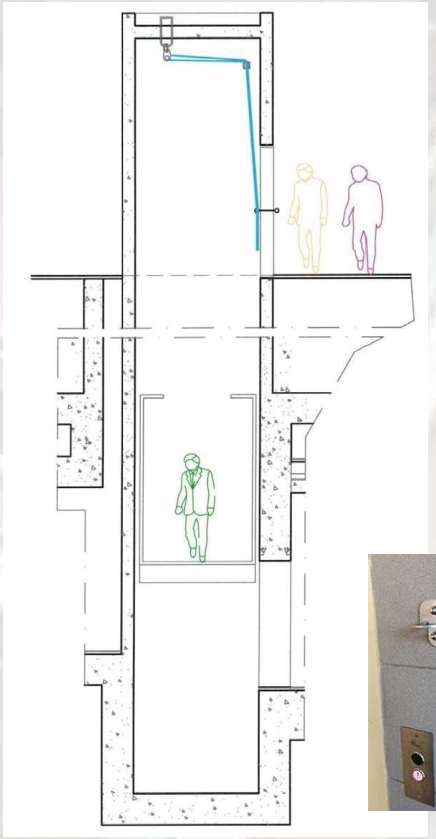



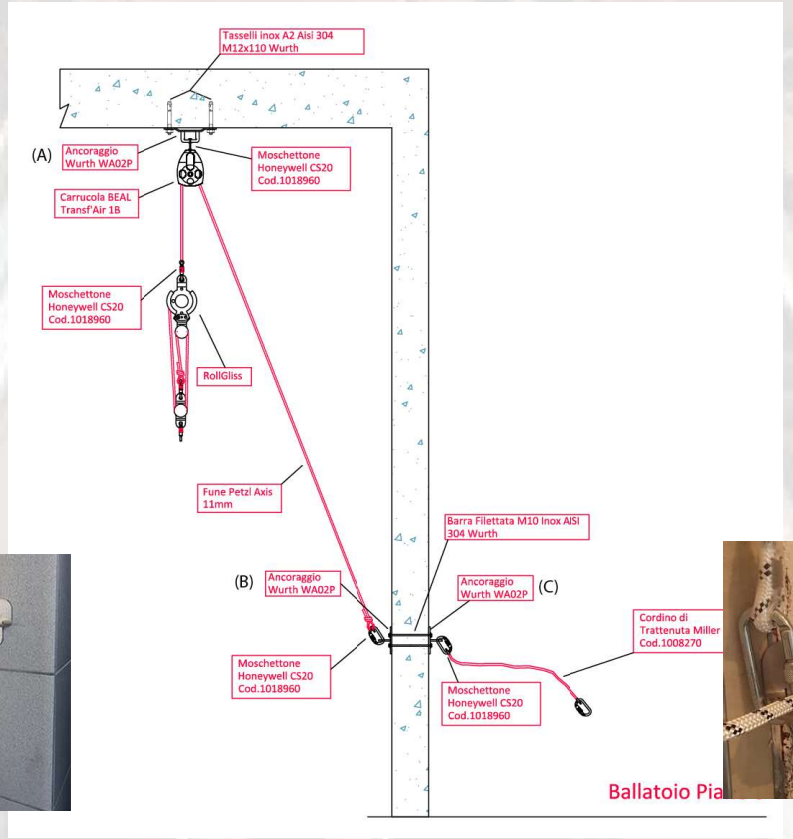



Normativa di riferimento



Controlli del verificatore







Le nuove disposizioni

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

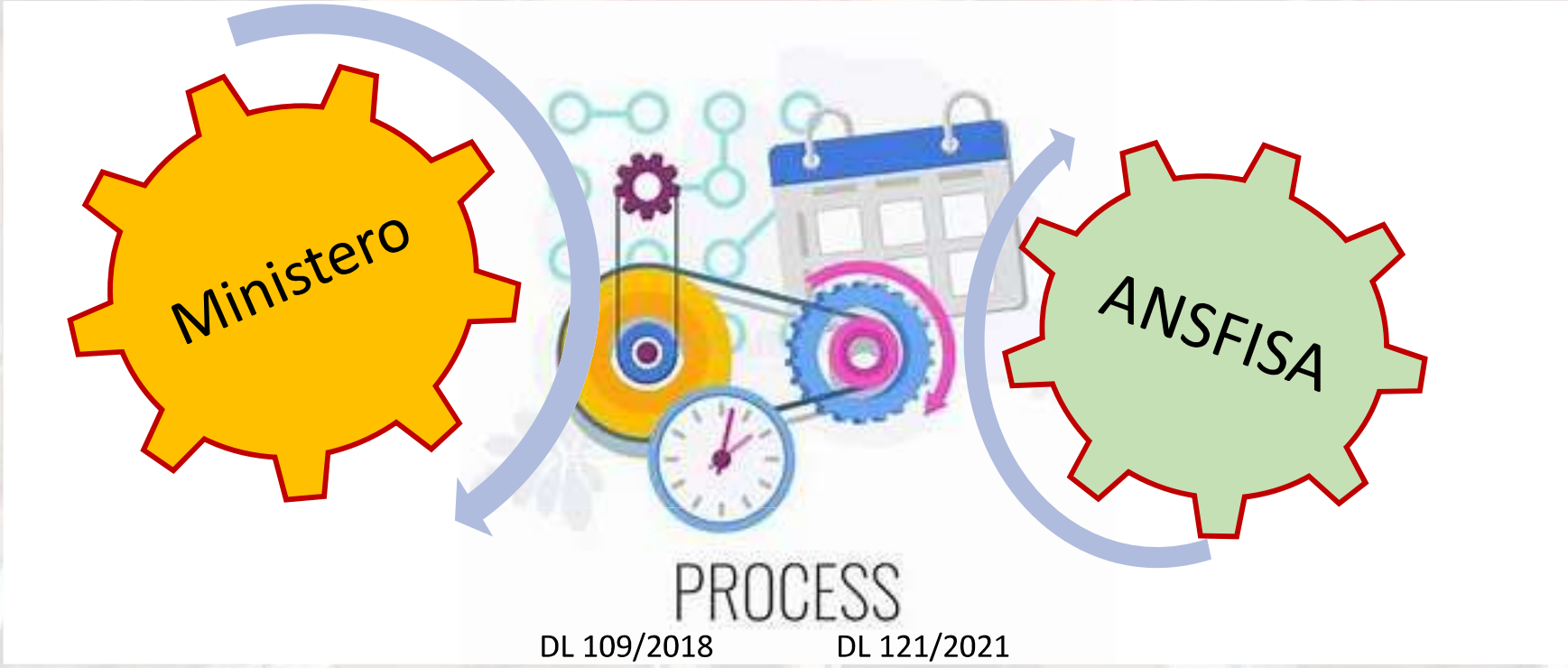
Ministero
ANSFISA
PROCESS
DL 109/2018
DL 121/2021

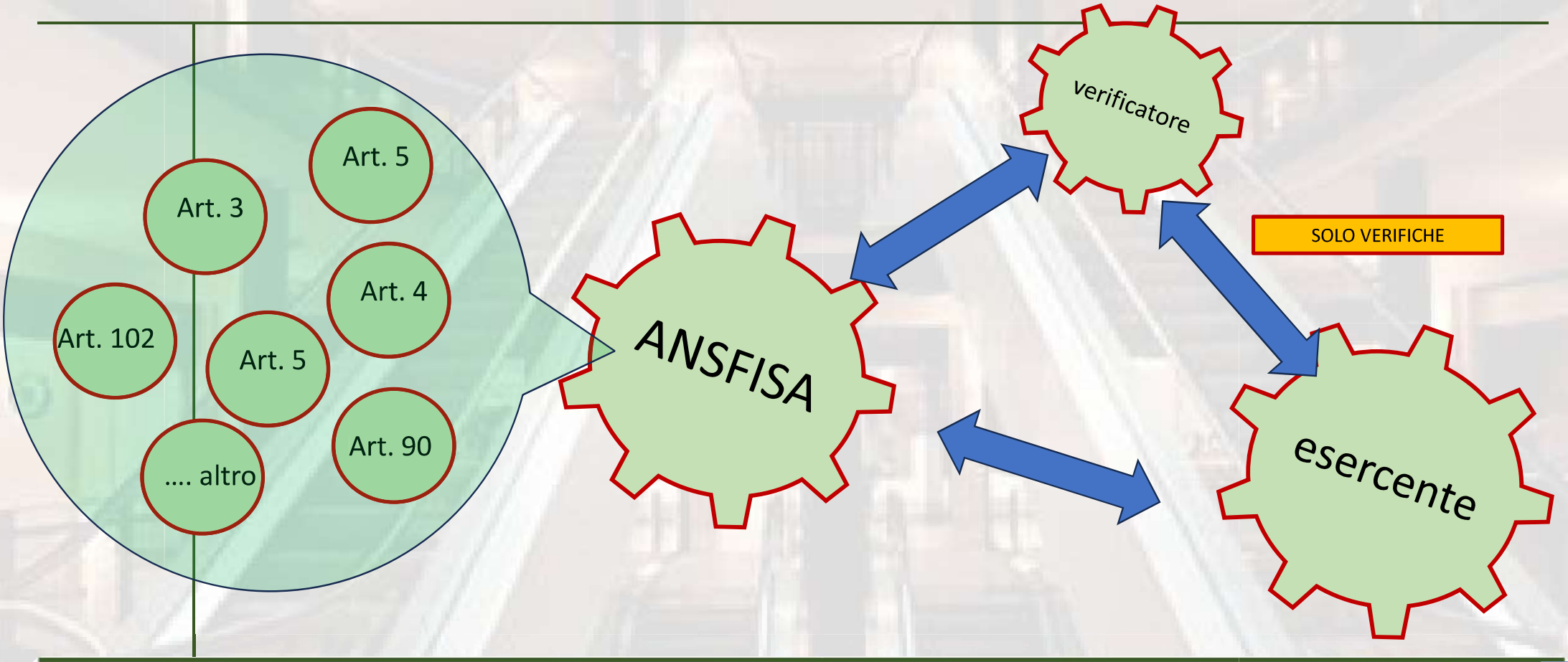
Art. 5
Art. 3
Art. 4
Art. 102
Art. 5
Art. 90
…. altro
ANSFISA
verificatore
SOLO VERIFICHE
esercente

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 07.12.2023 prot. 76655

Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all' art. 6 del decreto-legge n.121/2021.

disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza di cui all'articolo 6 del decreto-legge n.121/2021 e le modalità operative delle attività di competenza dell'ANSFISA, per gli impianti in servizio pubblico di trasporto persone, ferme restando le competenze assegnate, in termini di regolarità dell'esercizio agli enti locali territoriali nonché tutte quelle altre specificatamente assegnate ad altri enti, amministrazioni o organismi pubblici, ciascuno nei propri ambiti di competenza.

Per gli impianti di categoria «D», ad eccezione degli ascensori inclinati, l'Agenzia non effettua ispezioni programmate, anche a seguito di revisioni speciali o generali ed a seguito di varianti costruttive. Gli esercenti degli impianti assicurano la regolarità e la sicurezza dell'esercizio pubblico sotto la loro esclusiva responsabilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, affidandosi per la corretta manutenzione a ditte specializzate e regolarmente autorizzate.

Gli esercenti degli impianti di cui al precedente comma 8, affidano l'incarico di verifica periodica annuale a soggetti terzi ed indipendenti di comprovata esperienza, qualificati ed autorizzati secondo le linee guida da emettere a cura dell'ANSFISA.

Direttore/Responsabile di Esercizio (o Assistente Tecnico)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 07.12.2023 prot. 76655

Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all' art. 6 del decreto-legge n.121/2021.

- Limite di età (anche oltre i 70 anni di età ma, in tal caso, con visita medica annuale)
- Incompatibilità con la carica di titolare della società esercente l'impianto (categoria A e B1)
- Incompatibilità con la carica di titolare, dipendente o consulente di impresa a cui è affidata la manutenzione
- Corso di formazione obbligatorio per ammissione ad esame di abilitazione di cui al DD 18.02.2011
- Corso di formazione obbligatorio per aggiornamento patentino

Modifiche al decreto 18.02.2011

Direttore/Responsabile di Esercizio (o Assistente Tecnico)

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 07.12.2023 prot. 76655
Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all' art. 6 del decreto-legge n.121/2021.

- Limite di età fissata in 70 anni di età (dopo i 65 anni di età obbligo di visita medica annuale)
- Aggiornamento costante
- Corso di formazione obbligatorio per ammissione ad esame di abilitazione di cui al DD 288/2014
- Corso di formazione obbligatorio per aggiornamento patentino

Modifiche al decreto 288/2014

Disposizioni per i Capi servizio

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 07.12.2023 prot. 76655
Disciplina delle attività ispettive sugli impianti a fune di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali nonché dei requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all' art. 6 del decreto-legge n.121/2021.

Art. 5 (Norme transitorie)
Nelle more dell'emissione da parte dell'ANSFISA delle linee guida per la qualificazione e l'autorizzazione delle strutture formative di cui al precedente articolo 3, commi 8 e 9, e articolo 4, commi 4 e 5, i corsi di formazione iniziale e di aggiornamento professionale per i direttori di esercizio ed i capi servizio possono essere erogati direttamente dalle associazioni di categoria ovvero da soggetti dagli stessi delegati.

Art. 6 (Abrogazioni)
A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il Decreto direttoriale ANSFISA n.0056276 del 10 dicembre 2022;
b) ogni altra norma in contrasto con le disposizioni previste dal presente decreto, ed in particolare ogni altra norma che preveda la presenza obbligatoria di uno o più funzionari dell'ANSFISA al fine di poter riattivare l'esercizio pubblico di un impianto.

Art. 7 (Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it) ad eccezione dell'articolo 3, commi 8 e 9, e dell'articolo 4, commi 4 e 5, che **entrano in vigore dal 1° luglio 2024**, e dell'articolo 3, comma 4, che entra in vigore dal 30 ottobre 2024.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO ANSFISA-MIT 29.12.2023 prot. 82216

Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021»

Articolo 4 - (Procedura per il rilascio del nulla osta tecnico sui progetti)

Viene confermato art 3 DPR 753/80 per il progetto

NOT con o senza prescrizioni. Può richiedere certificazione da parte di soggetto terzo riconosciuto, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione

ANSFISA

Ente locale o il soggetto privato

trasmettono ad ANSFISA istanza allegando il progetto conforme alle direttive o Regolamenti comunicati applicabili o norme tecniche

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO ANSFISA-MIT 29.12.2023 prot. 82216
Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021»

Articolo 5 - (Apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto e immissione in servizio di nuovi sottosistemi)
Sistemi di tipo A: Ascensori, Scale Mobili, Marciapiedi e tappeti mobili, Sciovie e slittinovie

Viene confermato art 4 DPR 753/80 per apertura

Programma le verifiche e prove funzionai di cui all'art. 5 DPR 753/80 ovvero delega soggetto terzo riconosciuto

ANSFISA

Soggetto richiedente

Comunica ad ANSFISA(almeno 30 giorni prima della prevista apertura) la fine dei lavori allegando la documentazione prevista per rilascio NOT

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO ANSFISA-MIT 29.12.2023 prot. 82216
Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021»

Articolo 6 (Abrogazioni)
In virtù di quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ed in considerazione del nuovo assetto normativo derivante dall'applicazione della suddetta norma, **sono abrogate tutte le disposizioni che risultano in contrasto con quanto previsto dal presente decreto**, ed in particolare, il decreto ministeriale (MIT) 29 settembre 2003, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 punto 1 su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo 7 (Disposizioni transitorie e finali)

1. **Fino al 31 dicembre 2024, è facoltà dell'Ente territoriale competente o del soggetto proponente utilizzare le norme preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dal 1° gennaio 2025 per la realizzazione e l'apertura al pubblico esercizio di tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi devono essere utilizzate le norme di cui al presente decreto**.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANSFISA, d'intesa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, disciplinano mediante apposite disposizioni tutti gli aspetti legati alla documentazione da fornire ai fini del rilascio del nulla osta tecnico e dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio ai sensi degli articoli n. 3, 4 e 5 del DPR n.753/1980.
3. Con le medesime disposizioni saranno altresì definiti i compiti e la composizione della Commissioni di Sicurezza di cui al precedente articolo 4.

Articolo 8 (Entrata in vigore)
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia ed entra in vigore **dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia** (www.ansfisa.gov.it).

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 06.03.2024 prot. 00027

Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria "D" in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell'art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 Dicembre 2023

- Soggetti terzi ed indipendenti
- Comprovata esperienza

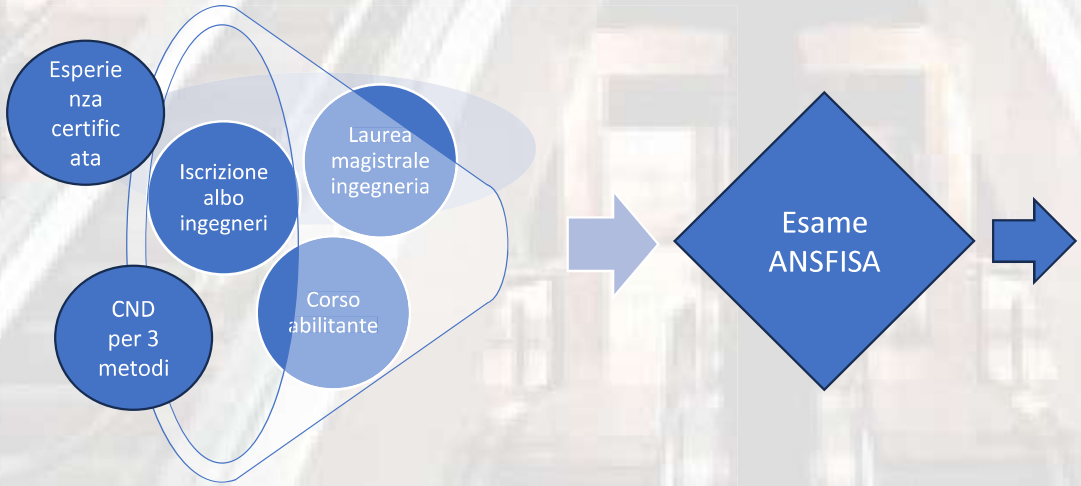



(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 06.03.2024 prot. 00027

Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria "D" in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell'art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 Dicembre 2023

1) **Requisiti tecnico-professionali:**

…

d) **esperienza professionale certificata mediante:**

- il possesso della qualifica, in corso di validità, di Direttore o Responsabile di Esercizio ai sensi del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) 18 febbraio 2011;

o in alternativa

- esperienza dimostrabile e certificabile, non inferiore a 3 anni, maturata nell'ambito dei sistemi di trasporto ad impianti fissi per funzioni tecniche degli impianti stessi ovvero alle dipendenze di amministrazioni (pubbliche o private) operanti nei settori di progettazione, costruzione, collaudo, manutenzione o verifiche degli impianti;

(Conferma di validità del patentino di idoneità)

1. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 5 è soggetta a **conferma ogni cinque anni**; a tal fine l'interessato presenta all'ANSFISA apposita istanza in bollo allegando la seguente documentazione:

1) certificato di **partecipazione al corso di aggiornamento per Verificatori di impianti di categoria D** emesso da un centro di formazione accreditato dall'ANSFISA. Il corso di aggiornamento si svolge sugli argomenti stabiliti nell'allegato II del presente decreto;

2) **evidenza, dimostrabile e certificabile, dello svolgimento di almeno 10 verifiche nel corso dei 5 anni precedenti;**

3) la documentazione di cui ai punti nn. 5), 6), 7), 8) e 9) di cui al precedente articolo 3, comma 1.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 06.03.2024 prot. 00027

Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria "D" in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell'art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 Dicembre 2023

Chiarimento – circolare prot. 24666 del 31/03/2025

In analogia per quanto avviene per i DE/RdE o Capi Servizio, anche per i Soggetti terzi e indipendenti (verificatori impianti), al compimento del settantesimo anno di età, la validità del patentino di cui al decreto ANSFISA prot. n. 0090892 del 10,12,2024 è soggetta a conferma annuale

(Conferma di validità del patentino di idoneità)

1. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 5 è soggetta a **conferma ogni cinque anni**; a tal fine l'interessato presenta all'ANSFISA apposita istanza in bollo allegando la seguente documentazione:

1) certificato di **partecipazione al corso di aggiornamento per Verificatori di impianti di categoria D** emesso da un centro di formazione accreditato dall'ANSFISA. Il corso di aggiornamento si svolge sugli argomenti stabiliti nell'allegato II del presente decreto;

2) **evidenza, dimostrabile e certificabile, dello svolgimento di almeno 10 verifiche nel corso dei 5 anni precedenti;**

3) la documentazione di cui ai punti nn. 5), 6), 7), 8) e 9) di cui al precedente articolo 3, comma 1.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE 17 settembre 2014, prot. n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).

Art. 1 **Generalità**

A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

MODIFICATO

Capo Servizio

Abilitazione **per singola categoria** di impianto **previo esame** e conseguente **rilascio di patentino** da parte degli U.S.T.I.F. **competenti per territorio relativamente alla società esercente.**

Normativa di riferimento



Circolare ANSFISA n°0036032 del 16.05.2024
Validità dei patentini dei capi servizio

Art. 1 Generalità

…nelle more dell'emissione di apposito decreto modificativo del DD ANSFISA prot. n. 0076655 del 7-12-2023..

assimilabili.

Rewind

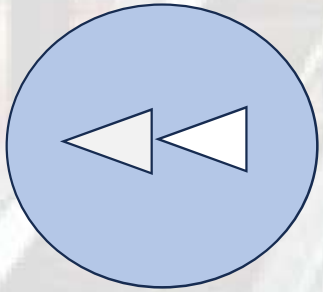



Categoria A

Categoria B1

Categoria B2

Categoria C

Categoria D

i patentini di idoneità per l'espletamento della funzione di Capo Servizio **rilasciati** per gli impianti di una categoria si ritengono validi anche per gli impianti di altre categorie,

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO ANSFISA 02.05.2024 prot. 32316
Disciplina per la formazione e l'aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del Decreto Ansfisa n.76655 del 7 dicembre 2023

Articolo 1 (Ambito di applicazione) -> Direttori/Responsabili di Esercizio, Capi Servizio

1)

I corsi di formazione non preventivamente comunicati (..), ovvero non conformi a quanto prescritto nel presente decreto sono privi di validità.

b) Durata 120 ore / 30 ore di cui massimo 40 ore /10 ore in autoapprendimento
c) Rilascio attestato subordinato a test (predisposto dal CdF) con risposte corrette minime al 75%

Esenzione al corso di aggiornamento per il rinnovo del patentino per il personale di età superiore ai 65 anni

2) Corso di formazione iniziale per accesso all'esame per il riconoscimento idoneità di cui all'art. 5 del DD 288/2014

a) Programma conforme all'allegato III (formazione iniziale) / IV (Aggiornamento)
b) Durata 80 ore / 12 ore di cui massimo 20 ore /-- ore in autoapprendimento
c) Rilascio attestato subordinato a test (predisposto dal CdF) con risposte corrette minime al 75%
d) Obbligo frequenza di almeno 80% della durata

Normativa di riferimento



Circolare 33096 del 06.05.2024 ***Individuazione dei «soggetti terzi riconosciuti» per la messa in esercizio dei sistemi di trasporto di Categoria «A»***

Decreto ANSFISA prot. n. 0082216 del 29-12-2023, «Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021» - Individuazione dei "Soggetti terzi riconosciuti" per la messa in esercizio dei sistemi **di trasporto di Categoria "A**

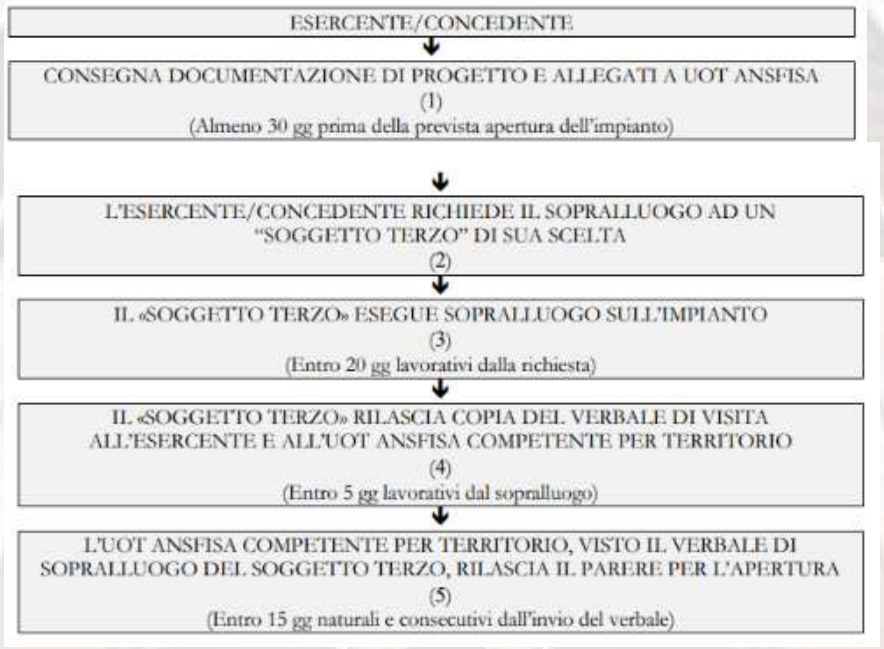

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



Circolare 33096 del 06.05.2024 ***Individuazione dei «soggetti terzi riconosciuti» per la messa in esercizio dei sistemi di trasporto di Categoria «A»***
Decreto ANSFISA prot. n. 0082216 del 29-12-2023, «Disciplina delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi ai sensi dell'articolo 12, comma 4-quater dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla legge n.156/2021» - Individuazione dei "Soggetti terzi riconosciuti" per la messa in esercizio dei sistemi **di trasporto di Categoria "A**

Controlli del verificatore

Solo verifica tecnica o relazione con altre norme?



Normativa di riferimento



Decreto n. 5710 del 23.01.2025

«Disciplina per la formazione e l'aggiornamento professionale del pe
tappeti mobili in servizio pubblico».

(Corsi di formazione ed obblig

Corso di formazione iniziale ascensori verticali ed inclinati

- il programma del corso deve essere conforme all'allegato
- durata minima del corso deve essere di 25 ore, con un m
- formazione teorica deve essere erogata in presenza o in
- esercitazioni pratiche devono essere svolte sia su ascens
- le esercitazioni pratiche devono prevedere un numero m
- per accedere all'esame di accertamento dell'idoneità tec
  corso.

Corso di formazione aggiornamento ascensori verticali ed in

Allegato II

**PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PE
PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI**

PROGRAMMA DEL CORSO
1)Normativa nazionale di riferimento per gli ascensori in servizio pubblico
-Aggiornamento su decreti, circolari e linee guida di settore, relativi alla concessione, alla costruzione, montaggio, esercizio e manutenzione degli ascensori in servizio pubblico
-Casi di studio
2)Norme tecniche di riferimento per gli ascensori in servizio pubblico
-Aggiornamento sulle norme tecniche di settore relativi agli ascensori in servizio pubblico
-Casi di studio

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI

PROGRAMMA DEL CORSO
1)PARTE 1 – NORMATIVA ASCENSORI
-Cenni di elettrotecnica, meccanica e oleodinamica
- Normativa nazionale di riferimento relativa alla concessione, alla costruzione, montaggio, esercizio e manutenzione degli ascensori in servizio pubblico (D.P.R. 753/1980 - D.D. 18/02/2011 "Direttori e Responsabili di esercizio" – D.D. Ansfisa 0000199 del 19/12/2024 – D.M. 02/01/1985)
- La gestione delle emergenze ed i piani di soccorso ed evacuazione dei passeggeri
-DPR 162/99 e smi "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori"
- Direttiva 2006/42/CE e Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 - Cenni
-Norme della serie 81 - UNI EN 81-20, UNI EN 81-28, UNI EN 81-50, UNI EN 81-70
-Norma UNI EN 81-22
-Norma UNI 10411-I Il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti - Cenni

2) PARTE 2 – LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO
-Il libretto, il manuale d'uso, manutenzione e controlli, il libretto di istruzioni dei componenti di sicurezza.
-Manutenzione degli organi elettrici, meccanici ed oleodinamici. Verifica delle sospensioni. Verifica delle funi.
-Valutazione della conformità: la valutazione della conformità di un ascensore con esami e verifiche.
-Le verifiche straordinarie.

3) PARTE 3 – ESERCITAZIONI PRATICHE
- Esercitazione pratica su ascensore elettrico/oleodinamico
- Come si effettua la manutenzione ordinaria
- Componenti da verificare durante le operazioni di manutenzione ordinaria.

Normativa di riferimento



Decreto n. 5710 del 23.01.2025

«Disciplina per la formazione e l'aggiornamento professionale del per
tappeti mobili in servizio pubblico».

(Corsi di formazione ed obbligh

Corso di formazione iniziale scale mobili

- durata minima del corso deve essere di 20 ore, con un mi
- formazione teorica deve essere erogata in presenza o in F
- le esercitazioni pratiche devono essere svolte necessarian
- esercitazioni pratiche devono prevedere un numero mass
- per accedere all'esame di accertamento dell'idoneità tecr
  corso

Corso di formazione aggiornamento Scale mobili

- durata minima del corso deve essere di 4 ore;

Allegato IV

PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI SCALE E TAPPETI MOBILI

PROGRAMMA DEL CORSO

1)Normativa nazionale di riferimento per le scale e tappeti mobili in servizio pubblico

-Aggiornamento su decreti, circolari e linee guida di settore, relativi alla concessione, alla costruzion montaggio, esercizio e manutenzione di scale e tappeti mobili in servizio pubblico

-Casi di studio

2)Norme tecniche di riferimento per le scale e tappeti mobili in servizio pubblico

-Aggiornamento sulle norme tecniche di settore relativi alle scale e tappeti mobili in servizio pubblic

-Casi di studio

Allegato III

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI SCALE E TAPPETI MOBILI

PROGRAMMA DEL CORSO

1)PARTE 1 – NORMATIVA SCALE E TAPPETI MOBILI

-Cenni di elettrotecnica e meccanica

- Normativa nazionale di riferimento relativa alla concessione, alla costruzione, montaggio, esercizio e manutenzione di scale e tappeti mobili in servizio pubblico (D.P.R. 753/1980 - D.D. 18/02/2011 "Direttori e Responsabili di esercizio" – D.D. Ansfisa 0000199 del 19/12/2024 – D.M. 02/01/1985)
- Direttiva 2006/42/CE e Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 - Cenni
- UNI EN 115-1:2017 – Sicurezza delle scale mobilie e dei tappeti mobili - Parte 1: Costruzione e Istallazione
- UNI EN 115-2: 2021 - Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti

-UNI CEN/TR 115-3:2017 – UNI CEN/TS 115-4:2021 - pr EN 115-5 - Cenni ed esempi

-UNI 10411-15:2018 - Modifiche a scale mobili e marciapiedi mobili esistenti - Cenni

2)PARTE 2 – LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO - VERIFICHE

- La documentazione tecnica di progetto (il libretto, fascicolo o registro della scala mobile, il libretto o manuale di istruzioni d'uso, manutenzione e controlli)
- D.M. 2/01/1985 – Verifiche Periodiche (varianti costruttive ed adeguamenti tecnici, vita tecnica degli impianti, revisioni quinquennali e generali, istruzioni per la manutenzione, controlli non distruttivi)
- Collaudo della costruzione, collaudo e prove di accettazione secondo UNI EN115-1:2017

3) PARTE 3 – ESERCITAZIONI PRATICHE

-Esercitazione pratica su scala mobile o tappeto mobile

- Come si effettua la manutenzione ordinaria
- Componenti da verificare durante le operazioni di manutenzione ordinaria.

Normativa di riferimento



Decreto n. 8676 del 03.02.2025

Disciplina per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale delle competenze del personale in servizio presso impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa n. 00199 del 19 dicembre 2024

(Corsi di formazione ed obblighi dei Centri di Formazione riconosciuti)

Corso di formazione iniziale DE/RdE

- il programma del corso deve essere conforme all'allegato I del decreto;
- la durata minima, tenuto conto delle differenti complessità delle varie tipologie di impianti a fune, deve essere:
  - per la categoria A di 120 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;
  - per la categoria B1 di 110 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;
  - per la categoria B2 di 100 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;
  - per la categoria C di 90 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;
  - per la categoria D di 80 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;

Corso di aggiornamento DE/RdE

- il programma del corso deve essere conforme all'allegato II del decreto;
  - per la categoria A di 24 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;
  - per la categoria B1 di 20 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;
  - per la categoria B2 di 16 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;
  - per la categoria C di 12 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;
  - per la categoria D di 10 ore di cui al massimo 20 in autoapprendimento;

Normativa di riferimento



Decreto n. 8676 del 03.02.2025

Disciplina per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale delle competenze del personale in servizio presso impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa n. 00199 del 19 dicembre 2024

(Corsi di formazione ed obblighi dei Centri di Formazione riconosciuti)

Corso di formazione iniziale Capi Servizio

- il programma del corso deve essere conforme all'allegato III del decreto;
- la durata minima, tenuto conto delle differenti complessità delle varie tipologie di impianti a fune, deve essere:
  - per la categoria A di 80 ore di cui al massimo 10 in autoapprendimento;
  - per la categoria B1 di 70 ore di cui al massimo 10 in autoapprendimento;
  - per la categoria B2 di 60 ore di cui al massimo 10 in autoapprendimento;
  - per la categoria C di 40 ore di cui al massimo 10 in autoapprendimento;
  - per la categoria D di 30 ore di cui al massimo 10 in autoapprendimento;

Corso di aggiornamento Capi Servizio

- il programma del corso deve essere conforme all'allegato II del decreto;
  - per la categoria A di 30 ore di cui al massimo 5 in autoapprendimento;
  - per la categoria B1 di 24 ore di cui al massimo 5 in autoapprendimento;
  - per la categoria B2 di 18 ore di cui al massimo 5 in autoapprendimento;
  - per la categoria C di 12 ore di cui al massimo 5 in autoapprendimento;
  - per la categoria D di 12 ore di cui al massimo 5 in autoapprendimento;

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



Decreto n. 8676 del 03.02.2025

Disciplina per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale delle competenze del personale in servizio presso impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa n. 00199 del 19 dicembre 2024

(Corsi di formazione ed obblighi dei Centri di Formazione riconosciuti)

Corso di formazione iniziale Macchinisti ed Agenti

- il programma del corso deve essere conforme all'allegato V del decreto;
- la durata minima deve essere:
  - 8 ore per i Macchinisti;
  - 4 ore per Agenti

Corso di aggiornamento Macchinisti ed Agenti

- il programma del corso deve essere conforme all'allegato VI del decreto;
- la durata minima deve essere:
  - 4 ore per i Macchinisti;
  - 4 ore per Agenti

Normativa di riferimento



Decreto n. 39468 del 20.05.2025

Decreto per il rilascio del patentino "ANSFISA", di cui al D.D. n.288 del 2014, alle funzioni di Capo Servizio su territorio di competenza di questa Agenzia per titolari di equivalente patentino di abilitazione acquisito presso le Provincie e Regioni autonome

1. Il patentino "ANSFISA" verrà rilasciato su richiesta dell'Esercente presentata alla DG-STIF ANSFISA previo soddisfacimento dei seguenti requisiti:
   - il patentino acquisito presso le Provincie e Regioni autonome deve essere in corso di validità (attestando con ciò il soddisfacimento dei requisiti fisici e morali) e non deve essere stato sospeso o revocato;
   - la categoria di impianti a cui si riferisce il patentino deve corrispondere con quella per cui si richiede il nuovo patentino ANSFISA;
   - sia stato frequentato idoneo corso di formazione per aggiornamento patentini come previsto dalla normativa emanata da ANSFISA. A tal fine deve essere presentato un attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento per la mansione di Capo Servizio, per impianti della medesima categoria richiesta, organizzati da Centri di formazione riconosciuti dall'Agenzia.
2. Il patentino "ANSFISA" avrà scadenza quinquennale a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento.
3. Le successive procedure per il rilascio del nulla osta alla nomina di Capo Servizio seguono le usuali procedure di cui al D.D. n.288 del 17 settembre 2014 e la relativa normativa emessa dall'ANSFISA.
4. In caso di sospensione o revoca del patentino rilasciato da ANSFISA deve essere data comunicazione alla Provincia o alla Regione Autonoma che ha rilasciato il patentino originario.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 28.11.2024 PROT. 00185

Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199

Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199
Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

Sono escluse piattaforme elevatrici e servoscala per i quali l'Agenzia non è competente. La sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per tali tipologie di impianto, è garantita dall'esercente, sotto la propria responsabilità, applicando le norme degli impianti in servizio privato, sia per l'apertura al pubblico di nuovi impianti, sia per gli impianti già in esercizio.

Gli esercenti degli impianti garantiscono la sicurezza e la regolarità dell'esercizio e a tal fine provvedono:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature, impianti accessori e servizi;
b) ai controlli tecnici per le verifiche di efficienza degli impianti e dei relativi dispositivi di sicurezza;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica di sicurezza;
d) alla nomina dei direttori o responsabili di esercizio per garantire le prestazioni di cui al presente decreto.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199

Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

Comunicazioni da parte dei DE/RdE per ispezione	Periodicità	presenziamento
Impianti categoria A, B1	1+3n anno	Personale ANSFISA
Impianti categoria B2	1+3n anno	Verificatori
Impianti categoria C e D	5° e 10° anno	Verificatori

Comunicazioni da parte dei DE/RdE per	Presenziamento per revisioni quinquennali	Presenziamento per revisioni generali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita
Impianti categoria A, B1	Personale ANSFISA	Personale ANSFISA
Impianti categoria B2	Verificatori o DE/RdE (con asseverazione)	Verificatori
Impianti categoria C e D	**Verificatori o DE/RdE (con asseverazione)**	Verificatori

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199
Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

Per gli impianti di categoria "D", fermo restando l'obbligo delle verifiche trimestrali e semestrali a carico del Direttore e/o Responsabile dell'esercizio, di cui ai DDMM MIT 18 settembre 1975 e 9 marzo 2015, gli esercenti di tali impianti affidano un incarico di verifica periodica annuale ai soggetti terzi ed indipendenti, con prima verifica da eseguirsi entro il 31-dicembre-2025 (e successivamente una volta l'anno)..

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199
Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

Per tutti gli impianti di cui al presente decreto l'Agenzia, di norma, non presenzia alle prove di soccorso ed evacuazione dei passeggeri. Tali prove sono eseguite alla presenza del direttore o responsabile dell'esercizio il quale, prima dell'apertura o riapertura al pubblico degli stessi autocertifica con invio di dichiarazione asseverata (DIA-TIF) la corretta esecuzione delle operazioni. In ogni caso, il direttore o responsabile dell'esercizio comunica all'Agenzia, con almeno venti (20) giorni di anticipo, le date di svolgimento di dette operazioni al fine di una eventuale presenza dei tecnici dell'Agenzia.

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199
Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

Tutte le attività dell'ANSFISA di cui al presente articolo, di norma, sono effettuate alla presenza del Direttore e/o Responsabile dell'esercizio o dei loro sostituti

Normativa di riferimento



Circolare prot. 0002497 del 13-01-2025
Decreti ANSFISA prot. n.00199 del 19-12-2024 e prot. n.0090892 del 10-12-2024 – Chiarimenti

ASCENSORI INCLINATI: possibilità di intervento dei verificatori in tutte le attività di verifica (prima apertura al pubblico esercizio degli impianti, sia per le verifiche periodiche annuali, revisioni quinquennali e generali, varianti costruttive, proroghe e prolungamenti di vita tecnica)

Obbligo di utilizzo modulistica presente sul portale web ANSFISA

Numero massimo di verifiche giornaliere per revisioni generali e messa in esercizio: 2 (due)

Numero massimo di verifiche giornaliere per altri casi: 06 (sei) per ascensori verticali - 04 (quattro) per ascensori inclinati

Divieto di cumulo ai numeri sopra indicati

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199

Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

i Direttori e/o Responsabili di esercizio devono comunicare all'Agenzia il programma delle attività almeno venti giorni prima dell'avvio delle stesse.

In tutti i casi in cui il Direttore e/o Responsabile dell'esercizio (o Assistente Tecnico ove previsto) può procedere in autonomia, lo stesso conserva i verbali delle prove eseguite, con espresso parere favorevole circa l'apertura/riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, presso l'impianto e a disposizione dell'Autorità di sorveglianza. Laddove invece vi è la partecipazione del soggetto terzo ed indipendente, quest'ultimo invia all'Agenzia copia del verbale di presenziamento

Il personale addetto alle manutenzioni degli ascensori in servizio pubblico deve essere in possesso del patentino di ascensorista rilasciato dalle Prefetture, o, in alternativa, di attestato rilasciato da un centro di formazione già accreditato dall'Agenzia ai sensi del decreto n. 0014 del 14-02-2024. Il personale addetto alle manutenzioni delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico deve essere in possesso di attestato rilasciato da un centro di formazione già accreditato dall'Agenzia ai sensi del decreto n. 0014 del 14-02-2024

Per tutti gli impianti di cui al presente decreto l'Agenzia, di norma, non presenzia alle prove di soccorso ed evacuazione dei passeggeri. Tali prove sono eseguite alla presenza del direttore o responsabile dell'esercizio il quale, prima dell'apertura o riapertura al pubblico degli stessi autocertifica con invio di dichiarazione asseverata (DIA-TIF)la corretta esecuzione delle operazioni. In ogni caso, il direttore o responsabile dell'esercizio comunica all'Agenzia, con almeno venti (20) giorni di anticipo, le date di svolgimento di dette operazioni al fine di una eventuale presenza dei tecnici dell'Agenzia

Modifiche ed integrazioni al Decreto 18.02.2011

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199

Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

- Per i Direttori e Responsabili dell'esercizio non sono previste limitazioni per l'età massima.
- Nel caso di rinnovo del patentino oltre i 70 anni di età, lo stesso è subordinato all'esito favorevole di visita medica, volta ad accertare quanto previsto nell'Allegato I del Decreto 18 febbraio 2011, da effettuarsi presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, ovvero presso una Commissione medica locale di cui all'art.119 del Codice della strada, o un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato.
- Dopo il settantesimo anno di età la validità del patentino di idoneità di cui all'art. 10 del Decreto MIT 18 febbraio 2011 è soggetta a conferma annuale.

I Direttori o Responsabili dell'esercizio di un determinato impianto non possono essere contemporaneamente:

- per impianti di tipo "A" e "B1": titolari o legali rappresentanti della società esercente dell'impianto;
- per tutte le tipologie di impianto: titolari, dipendenti, consulenti o collaboratori delle imprese esterne che effettuano le manutenzioni straordinarie (rif. Norma UNI 11063)

Il subentro del sostituto del Direttore o del Responsabile di esercizio di cui all'art. 17 del Decreto MIT 18 febbraio 2011 deve essere tempestivamente annotato sul Registro giornale e comunicato all'UOT-ANSFISA di competenza

Modifiche ed integrazioni al Decreto 288/2014

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199

Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

- per i Capi servizio l'età massima è fissata a settanta anni.
- Il rinnovo del patentino oltre i sessantacinque anni di età è subordinato all'esito favorevole di visita medica, da effettuarsi, con cadenza annuale, presso un ufficio di medicina legale della competente Azienda sanitaria locale, ovvero una Commissione medica locale di cui all'art. 119 del Codice della strada, ovvero presso un ufficio della direzione sanità delle ferrovie dello Stato.
- **Obbligo di formazione inziale e di aggiornamento professionale costante**
- I soggetti di cui sopra che hanno superato i sessantacinque anni di età e che hanno ricoperto il ruolo negli ultimi dieci anni, sono esentati dalla frequenza dei corsi di aggiornamento professionale per il rinnovo del patentino di idoneità.
- I patentini di idoneità per l'espletamento della funzione di Capo Servizio rilasciati per gli impianti di una categoria si ritengono validi anche per le categorie inferiori.
- In riferimento all'art.6 del Decreto MIT n.288 del 17 settembre 2014, il quale prevede il riconoscimento in ambito nazionale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto non possono più essere riconosciute le abilitazioni rilasciate dalle Provincie e Regioni autonome e tutti i patentini dovranno essere rinnovati secondo le disposizioni emesse dall'Agenzia

- Obbligo di formazione iniziale ed aggiornamento **triennale** per il personale incaricato di funzioni di sicurezza di cui al Decreto 288/2014

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Esecuzione delle prove a carico

Normativa di riferimento



Circolare prot.0039178 del 19-05-2025
Definizione delle modalità di esecuzione delle prove di frenatura durante le verifiche su ascensori, scale e tappeti mobili da eseguire da parte dei soggetti terzi ed indipendenti autorizzati dall'Agenzia in occasione dell'apertura al pubblico esercizio, e delle ispezioni quinquennali e generali

Ascensori
- Prove di frenatura a carico da effettuarsi in occasione di prima apertura al pubblico e a seguito di revisioni quinquennali o generali;
- Condizione di carico di almeno all'80% della portata nominale;
- Possibilità di esecuzione delle prove a velocità ridotta;

Scale e tappeti mobili
- Prove di frenatura a carico da effettuarsi in occasione di prima apertura al pubblico e a seguito di revisioni quinquennali o generali;
- Condizione di carico di almeno all'80% della portata massima prevista ai sensi della UNI EN 115-1
- Possibilità di esecuzione delle prove a velocità ridotta;

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Adempimenti a cura del verificatore

Normativa di riferimento



Circolare prot.0009157 del 17-02-2026

Attività dei verificatori terzi ed indipendenti. Disposizioni da osservare per lo svolgimento delle verifiche degli impianti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Allegato 1

[Resoconto trimestrale attività di verifica impianti]

[da inviare entro il giorno 10 del mese successivo]

1°/2°/3° ... trimestre Anno 2026

Il sottoscritto ..... (C.F. . .....)

Nato a ..... (....) il ...../...../.....

Iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di ..... al n° ..... sezione .....

Tel. ....., mail .....*pec*.....

In qualità di professionista qualificato per le attività di verifica agli impianti di categoria B2 – C – D (*cancellare la Cat. che non ricorre*), riconoscimento ANSFISA n° ..... dichiara, **sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false o mendaci**, che le attività di verifica degli impianti si sono svolte in accordo alle disposizioni ANSFISA e sono state effettuate presso gli impianti di seguito elencati e nelle relative date:

n°	data della verifica	Esercente	Località	Tipo impianto (*)	Matricola	Esito [C/NC]	Impianto mantenuto in esercizio [S/N]
1							
2							
3							
4							
5							
6							
...							

(*) Tipo impianto: SM – Scala Mobile; TM – Tappeto mobile; IDR – Ascensore Idraulico; ELE– Ascensore Elettrico; AIN – Ascensore Inclinato.

IL VERIFICATORE
(firma digitale)

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

Normativa di riferimento



DECRETO DIRIGENZIALE ANSFISA 19.12.2024 PROT. 00199 e s.m.i.

Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021

Controlli del verificatore

Sottoscrizione dei verbali
Gestione dei verbali
Gestione delle non conformità
Numero di attività giornaliere
Adempimenti a cura del verificatore



(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

La modulistica disponibile sul sito web ANSFISA

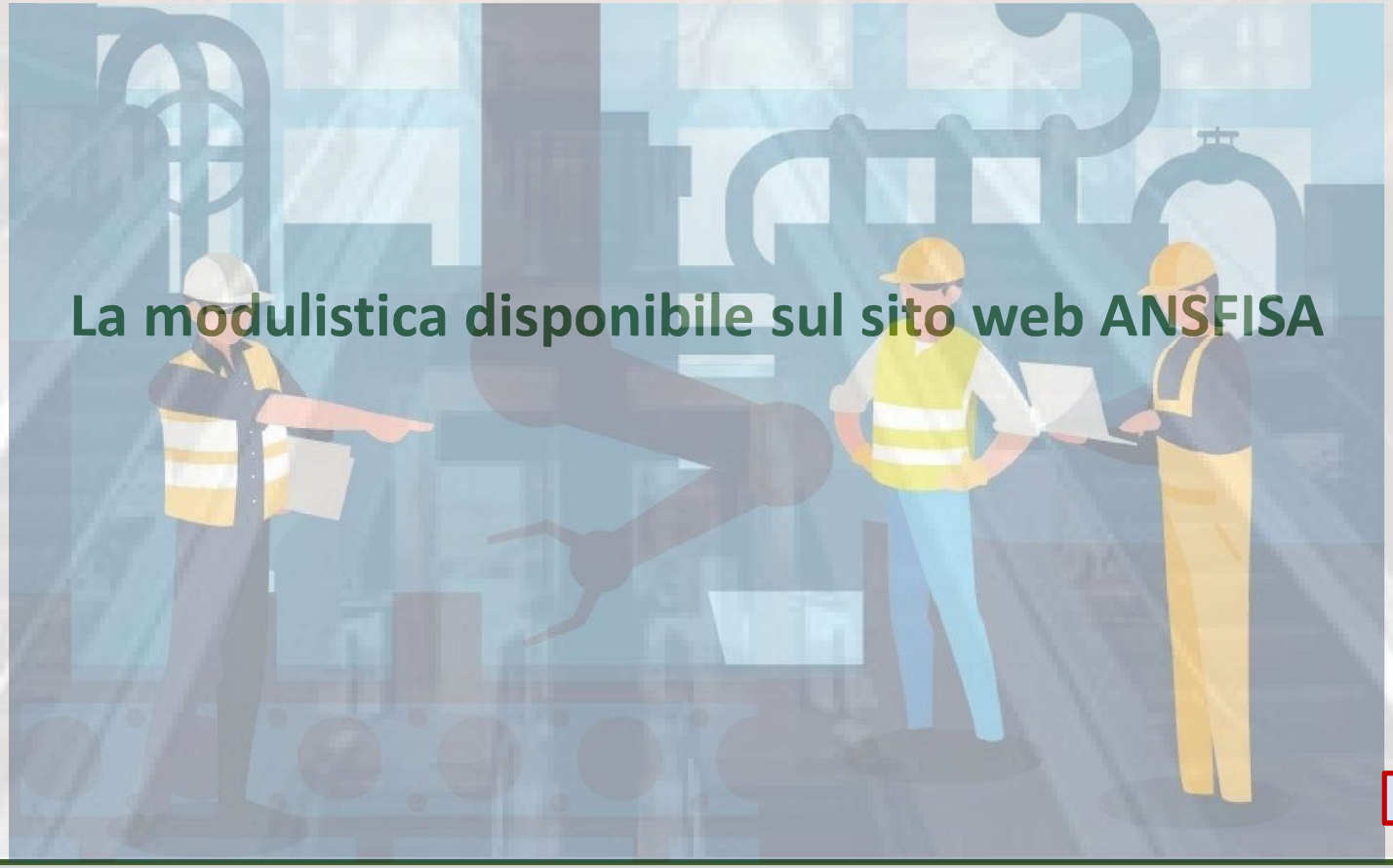

VAI

Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)

ANSFISA	VERBALE DI VERIFICA ASCENSORE	Matricola ANSFISA: …… N. Verbale: …… Pagina 1 di 11
	(Decreto ANSFISA n.00199 del 19-12-2024)	
Verifica per	☐**Revisione quinquennale** ☐**Revisione generale** ☐**Straordinaria a seguito di** ……	

DICHIARAZIONE INTRODUTTIVA DEL DIRETTORE/RESPONSABILE DI ESERCIZIO

Il sottoscritto . ……

nato a …… il ……

iscritto all'Albo …… della Provincia di …… n° iscrizione ……

nella qualità di Direttore/Responsabile di Esercizio dell'ascensore avente matricola ……

ASSEVERA

sotto la sua personale responsabilità, che l'impianto è stato sottoposto alla regolare manutenzione, in conformità a quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione e dalle norme di settore. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati tali da non apportare modifiche costruttive all'impianto ed alla sua fruibilità. Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, invece, sono stati oggetto di rilascio nuove dichiarazioni di conformità alle norme vigenti all'epoca dell'intervento

VERBALE DI VERIFICA

Il sottoscritto ing. ……

nato a …… il ……

iscritto all'Albo …… della Provincia di …… n° iscrizione ……

abilitato dall'ANSFISA alle funzioni di "Verificatore di impianti" della cat. D - matricola n. ……

ha provveduto il giorno ……alla verifica a seguito di ……

del seguente **ascensore:**

DATI IMPIANTO					
COSTRUTTORE/INSTALLATORE:			MODELLO:		
MATRICOLA:			AZIONAMENTO:	(1)	
LOCALITA' DELL'INSTALLAZIONE:			DITTA DI MANUTENZIONE:		
ENTE CONCEDENTE:			ESERCENTE:		
CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO:			**CARATTERISTICHE DEL MACCHINARIO:**		
CORSA (m)		NUMERO DI PASSEGGERI:	DATI DI TARGA DEL MOTORE (MARCA/MATRICOLA)		
PORTATA (Kg)		ACCESSI	ALIMENTAZIONE (V)		
PIANI SERVITI		VELOCITA' DI ESERCIZIO (m/s)	POTENZA (kW)		
Tipologia di ascensore			☐ Luogo completamente interrato (esempio metropolitana) ☐ Luogo completamente interno ☐ Con un accesso esterno		
(1) Elettrico o oleodinamico					

PROVVEDIMENTI ESERCIZIO		
NOT/Parere ANSFISA all'apertura al pubblico esercizio	**Prot./data**	
Provvedimento apertura al pubblico esercizio	**Prot./data**	
Ultima ispezione (a campione) a cura di ANSFISA ai sensi del decreto n.00199/2024	Data	A firma ing.
Ultima ispezione annuale ai sensi dell'art. 3, comma 12, decreto n.00199/2024	Data	A firma ing./matricola

e dichiara di aver eseguito tutte le seguenti verifiche:

A- VERIFICHE DI CARATTERE DOCUMENTALE		Note [2]
01	Contratto di manutenzione in corso di validità	SI☐ NO☐
02	Norma tecnica di costruzione (per impianti installati dopo il 21.09.1996)	
03	Prescrizioni in fase di apertura impianto	SI☐ NO☐
04	Ultima revisione generale/quinquennale[1] effettuata in data	
05	Apportate modifiche all'impianto successivamente all'apertura	SI☐ NO☐
06	Dichiarazione di conformità modifiche rilasciata in data	
07	Norma tecnica successiva alle modifiche apportate	
08	Regolamento di Esercizio redatto/approvato in data	
09	Elenco personale abilitato alle funzioni di sicurezza	SI☐ NO☐
10	Personale in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti	SI☐ NO☐
11	Estremi del patentino del DE/RdE ……	C ☐ NC☐
12	Nominativo Sostituto DE/RdE ……	//
13	Estremi del patentino del sostituto DE/RdE ……	C ☐ NC☐
14	Controllo presenza e validità patentino del manutentore	C ☐ NC☐
15	Corretta tenuta registro giornale	SI☐ NO☐
16	Manutenzione a dispositivi/sistemi a servizio dell'impianto	C ☐ NC☐ NR☐
17	Presenza del Manuale di Uso e Manutenzione dell'impianto (aggiornato alle eventuali modifiche apportate)	SI☐ NO☐
18	Avvenuta manutenzione dell'impianto	C ☐ NC☐ NR☐
19	Controllo eseguito in accordo al Manuale di Uso e Manutenzione sulle seguenti parti di impianto ……	
20	Piano dei controlli non distruttivi conforme a DM 23/1985 rilasciato in data ……	C ☐ NC☐ NR☐
21	Estremi di comunicazione ad ANSFISA della avvenuta approvazione, da parte del DE/RdE, dell'aggiornamento Piano CND (prot/data)	NR☐
22	Report dei controlli non distruttivi (iniziali o relativi all'ultima revisione eseguita)	C ☐ NC☐ NR☐
23	Verifica presenza piano di soccorso ed evacuazione	C ☐ NC☐ NR☐
24	Verifica presenza impianto di videosorveglianza e relativa relazione tecnica ovvero verifica presenza agente di presenziamento	C ☐ NC☐ NR☐
25	Verifica presenza verbale di verifica resistenza di terra in corso di validità (di cui al DPR n.462/2001)	C ☐ NC☐

[1] Barrare la voce che non ricorre
[2] Segnare il caso che ricorre

Esito: **C**=CONFORME - **NC**= NON CONFORME - **NR**= NON RICORRE

B - VERIFICHE DI CARATTERE GENERALE		Esito
01	Verifica del regolare funzionamento dell'impianto	
02	Verifica dello stato di conservazione e di manutenzione generale dell'impianto	
03	Verifica dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni indicate nelle ispezioni precedenti	

Esito: **C**=CONFORME - **NC**= NON CONFORME - **NA**= NON APPLICABILE

C - CONTROLLI - VERIFICHE							
ABBREVIAZIONI							
NON APPLICABILE	NA		CONFORME	C		NON CONFORME	NC

ESITO DELLA VERIFICA	
CONFORME ☐	NON CONFORME ☐

NOTE DEL VERIFICATORE IN ESITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA	
N.	**DESCRIZIONE**
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Note Importanti

1) Nel presente verbale è stato fatto riferimento alla UNI EN 81-20:2020, UNI EN 81-50:2020, UNI EN 81-70:2022, UNI EN 81-28:2004. Resta inteso che in caso di aggiornamento della normativa, i contenuti del presente verbale dovranno essere riferiti alla nuova norma emanata.
2) Le prove contenute nel presente verbale sono da intendersi quali prove minime da certificare in sede di immissione in servizio. Il proposto Direttore/Responsabile di Esercizio, in riferimento al contesto di installazione dell'impianto e della normativa applicata, ulteriore a quella di cui al punto precedente, potrà richiedere l'effettuazione di ulteriori prove. Le stesse dovranno essere annotate nel presente verbale indicando, laddove esistenti, la norma di riferimento, i valori nominali ed i valori limite di accettazione.
3) Il tecnico verificatore potrà effettuare, a sua discrezione, ulteriori prove, a vista o strumentali, previste dalle norme tecniche applicabili. I controlli ed i relativi esiti dovranno essere annotati nel presente verbale.
4) Le prove non devono arrecare pregiudizio alla sicurezza o alla regolarità di esercizio dell'impianto.
5) In tutti i casi il verbale deve essere trasmesso all'Agenzia entro **cinque (5) giorni lavorativi** dal sopralluogo all'indirizzo pec: ansfisa@pec.ansfisa.gov.it con oggetto della mail indicante il codice: «**VERB-STIF-RG-ASC**». Al suddetto verbale deve allegarsi copia della dichiarazione «CE» di conformità dell'impianto (se del caso).
6) Una copia del verbale resta agli atti dell'esercente per essere messo a disposizione degli ispettori ANSFISA in caso di controlli.
7) In caso di esito negativo si dovranno eseguire le disposizioni di cui alla circolare n.0002497 del 13-01-2025 e s.m.i.
8) Le prove contenute nel presente verbale sono da intendersi quali prove minime da certificare in sede di verifica.
9) Resta in capo al DE/RdE l'obbligo di garantire la manutenzione, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio relativo all'impianto, conformemente ai requisiti delle norme tecniche applicabili e di quelli accertati al tempo della prima immissione in servizio.
10) In sede di verifica, inoltre, potrà essere effettuata ogni ulteriore prova ritenuta necessaria dal verificatore purché effettuata in conformità alla norma tecnica di riferimento.
11) Le prove, inoltre, non devono arrecare pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità dell'esercizio dell'impianto.



Ing. Michele SPANO

(copia per il solo corso di formazione, non divulgabile)